



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 727

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 21 aprile 2022

I N D I C E

Commissioni riunite

6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo):

<i>Plenaria</i> (*)	<i>Pag.</i>	5
-------------------------------	-------------	---

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Sottocommissione per i pareri</i>	<i>Pag.</i>	8
<i>Plenaria</i>	»	11
<i>Comitato ristretto ddl 2410 (Riunione n. 1)</i>	»	14

2^a - Giustizia:

<i>Plenaria</i>	»	15
---------------------------	---	----

5^a - Bilancio:

<i>Plenaria</i>	»	22
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 89)</i>	»	30

7^a - Istruzione pubblica, beni culturali:

<i>Plenaria</i>	»	31
---------------------------	---	----

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

<i>Plenaria</i>	»	37
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 364)</i>	»	40

11^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:

<i>Plenaria</i>	»	41
---------------------------	---	----

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:

<i>Plenaria</i>	»	44
---------------------------	---	----

(*) Gli emendamenti al disegno di legge n. 2564 presentati in Commissioni 6^a e 10^a riunite, sono pubblicati in un fascicolo a parte.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto+Europa - Azione: Misto+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

Commissioni straordinarie

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	54
---------------------------	-------------	----

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	61
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	76

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

<i>Plenaria</i>	»	81
---------------------------	---	----

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	85
--	---	----

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

<i>Plenaria</i>	»	86
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	87

Per l'infanzia e l'adolescenza:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	88
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	90

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i>	»	92
---------------------------	---	----

Per la semplificazione:

<i>Plenaria</i>	»	94
---------------------------	---	----

Inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori:

<i>Plenaria</i>	»	96
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	97

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	98
---------------------------	-------------	----

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

10^a (Industria, commercio, turismo)

Giovedì 21 aprile 2022

Plenaria

8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 1.421 emendamenti e 17 ordini del giorno, pubblicati in allegato. Comunica inoltre che è stato presentato l'emendamento governativo 29.1000, pubblicato in allegato, e le seguenti riformulazioni: 3.42 (testo 2), 6.8 (testo 2), 10.0.37 (testo 2), 10.0.42 (testo 2), 13.0.3 (testo 2), 17.0.23 (testo 2), 18.5 (testo 2), 19.0.8 (testo 2), 22.0.11 (testo 2), 22.0.54 (testo 2), 29.1 (testo 2), 31.16 (testo 2), 32.1 (testo 2), 32.5 (testo 2), 34.2 (testo 2), 36.27 (testo 2), 36.31 (testo 2), 37.27 (testo 2), 37.46 (testo 2), 37.0.14 (testo 2) e 37.0.49 (testo 2), pubblicate in allegato. Fa presente altresì che l'emendamento 3.43 è stato ricollocato all'articolo 4 e denominato 4.30 (già 3.43). Informa inoltre che sono stati ritirati gli emendamenti 10.0.78 e 22.0.50.

Ricorda poi, come concordato nelle precedenti sedute, che il numero di emendamenti cui può essere dedicata una proficua istruttoria si attesta sulle 350 proposte emendative, che andranno ripartite con metodo proporzionale, in ragione della consistenza dei Gruppi, tenendo conto però delle peculiarità dei Gruppi non appartenenti nella maggioranza. Nel rilevare come tra le proposte emendative siano riscontrabili numerosi punti di convergenza tra le forze politiche, fa presente che l'individuazione degli emendamenti prioritari da parte dei Gruppi dovrebbe avvenire entro oggi.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*) pone l'accento sulla particolare condizione del proprio Gruppo quale forza di opposizione e preannuncia l'intenzione di indicare gli emendamenti di maggior interesse anche a prescindere dal limite numerico previsto per il suo schieramento.

La relatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) domanda se le proposte emendative comuni a più Gruppi possano essere scomutate dal tetto massimo delle proposte emendative indicato dal Presidente.

Il PRESIDENTE assicura che saranno garantiti margini di elasticità.

Il senatore COMINCINI (*PD*) rammenta a sua volta che, nelle precedenti sedute, erano emersi dei temi trasversali ritenuti di particolare rilevanza, su cui potrebbe essere impostato un dialogo tra le forze politiche, ferma restando l'esigenza di mantenere il limite numerico concordato.

A una richiesta di chiarimento del senatore MONTANI (*L-SP-PSd'Az*) sulla possibilità di individuare prima gli emendamenti comuni a tutti i Gruppi, risponde il presidente D'ALFONSO, ricordando che occorre mantenere le tempistiche concordate.

Il relatore FENU (*M5S*) ritiene che potranno essere i Gruppi a individuare i cosiddetti «macro temi» più rilevanti.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) ribadisce a sua volta che, anche in altre Commissioni, era stato garantito un margine più ampio di emendamenti prioritari per le forze di opposizione.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) prende atto con favore che saranno assicurati criteri flessibili, ma reputa preferibile concordare prioritariamente gli argomenti più importanti.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) fa presente che, nel lavoro sulle proposte emendative, qualora un Gruppo non abbia indicato alla Presidenza un proprio emendamento affine ai temi affrontati, si potrà elaborare una riformulazione tale da raccogliere il consenso di tutte le forze politiche.

Prendono brevemente la parola le senatrici TOFFANIN (*FIBP-UDC*), per rilevare l'esigenza di lavorare sui temi di interesse trasversale, e GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*), per evidenziare criticamente come l'unica finalità emersa oggi sia quella di ridurre il numero degli emendamenti.

Il presidente D'ALFONSO osserva che per consentire agli uffici governativi di valutare nel merito le proposte emendative occorre un tempo congruo. Prospetta peraltro la possibilità di fissare un termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento governativo 29.1000 già nella giornata di oggi.

Il senatore COMINCINI (*PD*) domanda al rappresentante del Governo se vi sia una quota di risorse a disposizione per le coperture degli emendamenti parlamentari.

La sottosegretaria GUERRA afferma che non vi sono, in questo provvedimento, risorse per le proposte emendative parlamentari, ma è in elaborazione un altro provvedimento di urgenza verso il quale convogliare eventuali esigenze specifiche, anche messe in luce da un atto di indirizzo presentato in questa sede.

Su proposta del PRESIDENTE, le Commissioni riunite convengono quindi di fissare alle ore 17 di oggi, 21 aprile, il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 29.1000 e per far pervenire, da parte dei Gruppi le indicazioni circa gli emendamenti prioritari di maggior interesse.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 21 aprile 2022

Sottocommissione per i pareri**170^a Seduta***Presidenza del Presidente***PARRINI***La seduta inizia alle ore 8,45.*

(2588) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1^o marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con condizioni e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo con la seguente osservazione:

– all'articolo 15, comma 1, sarebbe opportuno prevedere, per l'adozione del decreto ministeriale ivi previsto, un coinvolgimento della Conferenza unificata: l'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, successivamente abrogato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e ora parzialmente ripreso nel contenuto dalla disposizione in esame, aveva infatti previsto, per analogo decreto ministeriale, l'espressione dell'intesa in quella sede.

Esaminati altresì i relativi emendamenti propone di esprimere i seguenti pareri:

– sull'emendamento 9.1 un parere non ostativo condizionato alla soppressione delle seguenti parole: «e regionale»;

– sui restanti emendamenti un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario, in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta della Sottocommissione del 12 aprile 2022.

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, illustra gli emendamenti riferiti all'articolo 2 e articoli da 19 a 32 del disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 32.3, in coerenza con il parere espresso sull'articolo 32, il parere non ostativo è condizionato alla sostituzione del comma 2 con una riformulazione del seguente tenore: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle nomine effettuate dalle Camere»;

– sui subemendamenti 2.0.1000/1 e 2.0.1000/2, al comma 7, un parere non ostativo condizionato alla specificazione dello strumento normativo con il quale il Governo è chiamato a determinare i parametri per stabilire la proporzione tra aree libere ed aree destinate alle concessioni balneari;

– sui subemendamenti 2.0.1000/7 (testo 2) e 2.0.1000/13 un parere non ostativo, ad eccezione, per entrambi, della lettera *b*), capoverso «2.», sul quale il parere è contrario in quanto contiene una disposizione di delega priva di principi e criteri direttivi;

– sui subemendamenti identici 2.0.1000/55 e 2.0.1000/56, un parere non ostativo, a condizione che il riferimento «all'articolo della presente legge» sia così sostituito: «all'articolo 2 del presente decreto»;

– sul subemendamento 2.0.1000/62 un parere non ostativo, ad eccezione della lettera *a*), sulla quale il parere è contrario;

– sui subemendamenti 2.0.1000/66 e 2.0.1000/67 un parere non ostativo a condizione che il riferimento alle «modalità di cui al precedente articolo 2-ter» sia integrato includendo un espresso riferimento anche ai termini;

– sul subemendamento 2.0.1000/69 si osserva che occorre rettificare il riferimento al comma 01 dell'articolo 2-*bis*, non presente nell'emendamento 2.0.1000;

– su restanti emendamenti un parere non ostativo.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) chiede conto dell'assenza di rilievi sull'emendamento 32.2, che incide profondamente sull'articolo 32

del provvedimento, oggetto di una condizione della Commissione. Le risulta inoltre che sarebbe stata presentata una riformulazione dell'emendamento 32.3. Prospetta la possibilità di una richiesta di rimessione alla sede plenaria.

Il PRESIDENTE, alla luce di quanto richiesto e, in considerazione del dibattito in corso presso la Commissione di merito, riformula il parere lasciando in sospeso gli emendamenti all'articolo 32, su cui pende la condizione da parte di questa Commissione.

Propone quindi di esprimere i seguenti pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 2 e articoli da 19 a 31:

– sui subemendamenti 2.0.1000/1 e 2.0.1000/2, al comma 7, il parere non ostativo è condizionato alla specificazione dello strumento normativo con il quale il Governo è chiamato a determinare i parametri per stabilire la proporzione tra aree libere ed aree destinate alle concessioni balneari;

– sui subemendamenti 2.0.1000/7 (testo 2) e 2.0.1000/13 il parere è non ostativo, ad eccezione, per entrambi, della lettera *b*), capoverso «2.», sul quale il parere è contrario in quanto contiene una disposizione di delega priva di principi e criteri direttivi;

– sui subemendamenti identici 2.0.1000/55 e 2.0.1000/56, il parere è non ostativo, a condizione che il riferimento «all'articolo della presente legge» sia così sostituito: «all'articolo 2 del presente decreto»;

– sul subemendamento 2.0.1000/62 il parere è non ostativo, ad eccezione della lettera *a*), sulla quale il parere è contrario;

– sui subemendamenti 2.0.1000/66 e 2.0.1000/67 il parere è non ostativo a condizione che il riferimento alle «modalità di cui al precedente articolo 2-ter» sia integrato includendo un espresso riferimento anche ai termini;

– sul subemendamento 2.0.1000/69 si osserva che occorre rettificare il riferimento al comma 01 dell'articolo 2-bis, non presente nell'emendamento 2.0.1000;

– su restanti emendamenti il parere è non ostativo;

sugli emendamenti riferiti all'articolo 32 l'esame resta sospeso.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 9.

Plenaria**336^a Seduta**

Presidenza del Presidente

PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 9,05.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Segretario

Il PRESIDENTE, in assenza del senatore segretario, invita il vice presidente Pagano, a norma dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento, ad esercitare le funzioni di segretario e a procedere alla chiama.

La Commissione procede alla votazione per l'elezione di un Segretario.

Partecipano alla votazione i senatori: AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*), CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*), DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*), GARRUTI (*M5S*), MALAN (*FdI*), PAGANO (*FIBP-UDC*), PARRINI (*PD*), PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*), RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*), ROJC (*PD*), RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*), TONINELLI (*M5S*), VALENTE (*PD*) e VITALI (*FIBP-UDC*).

Esercitano le funzioni di scrutatori i vice presidenti PAGANO e GARRUTI.

Risulta eletto, con 16 voti, il senatore RUOTOLO.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'avvocato Licia Mattioli a Presidente della Fondazione Ordine Mauriziano (n. 110)

(Parere al Ministro per i rapporti col Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, informa che il Consiglio dei ministri ha deliberato la proposta di nomina a Presidente della Fondazione

Ordine mauriziano dell'avvocato Licia Mattioli, tenuto conto delle competenze professionali che emergono dal suo curriculum vitae, che è agli atti della Commissione.

Ricorda che la Fondazione, istituita con il decreto-legge n. 277 del 2004, è erede del patrimonio dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, nato nel 1573 per volere di Emanuele Filiberto, duca di Savoia, dalla fusione dell'Ordine cavalleresco e religioso di san Maurizio con l'Ordine per l'assistenza ai lebbrosi di san Lazzaro.

La XIV disposizione transitoria della Carta costituzionale, abolendo ordini cavallereschi e nobiliari, stabilisce che «l'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge». Il relativo ordinamento è stato disposto dalla legge n. 1596 del 1962, che ha riaffermato la conservazione dell'Ordine come «ente ospedaliero, con gli altri suoi compiti di beneficenza, di istruzione e di culto», attribuendo ad esso personalità giuridica di diritto pubblico, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e la vigilanza del Ministro dell'interno.

Il decreto-legge n. 277 del 2004, convertito con legge n. 4 del 2005, nell'istituire la Fondazione Ordine mauriziano (FOM), ha separato l'attività ospedaliera, libera da debiti e destinata all'inserimento nell'ordinamento sanitario regionale, dal restante patrimonio, che è stato trasferito al nuovo ente.

Alla Fondazione è stato quindi attribuito l'onere del risanamento del dissesto finanziario pregresso dell'Ordine, tramite liquidazione concorsuale dei beni disponibili. Con l'esaurimento delle funzioni concorsuali, resta affidato alla Fondazione l'adempimento dello scopo istitutivo di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, che annovera la Pallazina di caccia di Stupinigi, l'Abbazia di Santa Maria di Staffarda, la Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso e l'Archivio storico, oltre alla Basilica Mauriziana di Torino, a molti altri monumenti e luoghi di culto e alle componenti immateriali di preservazione della memoria.

Con decreto del Ministro dell'interno, emanato il 16 aprile 2018, di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è stato approvato il nuovo statuto della Fondazione.

Avverte che la Commissione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento, può procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo.

Non essendoci richieste in tal senso, propone pertanto di esprimere un parere favorevole su tale proposta di nomina.

Si procede quindi alla votazione, a scrutinio segreto, sulla proposta di parere avanzata dal relatore, cui partecipano i senatori AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*), CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*), GARRUTI (*M5S*), MALAN (*FdI*), MANTOVANI (*M5S*), PAGANO (*FIBP-UDC*), PARRINI (*PD*), PERILLI (*M5S*), PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*), RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*), ROJC (*PD*), RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*), TONINELLI (*M5S*), VALENTE (*PD*) e VITALI (*FIBP-UDC*).

La proposta di parere favorevole è approvata con 15 voti favorevoli e uno contrario.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) FENU ed altri. – Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, che a sua volta è in attesa della relazione tecnica del Governo sul disegno di legge in titolo, richiesta formalmente nella seduta di mercoledì 13 aprile, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. – Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti

(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, che a sua volta è in attesa della relazione tecnica del Governo sul disegno di legge in titolo, richiesta formalmente nella seduta di mercoledì 13 aprile, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 915 (DECLASSIFICAZIONE DI DOCUMENTI COPERTI DA SEGRETO DI STATO)

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione fatta pervenire dagli auditi in relazione alle audizioni informali sull'affare assegnato n. 915 (declassificazione di documenti coperti da segreto di Stato) svolte il 13 aprile scorso sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La seduta termina alle ore 9,35.

**Comitato ristretto per l'esame
del disegno di legge n. 2410**

Riunione n. 1

Relatrice: ROJC (PD)

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 13,40

(2410) RUOTOLO ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 21 aprile 2022

Plenaria**284^a Seduta**

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(2574) Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, approvato dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2022, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi, Bonafede, Ascari, Sarti, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Davide Aiello, Baldino, Caso, Migliorino, Palmisano, Dori ed Elisa Tripodi; Delmastro Delle Vedove, Butti, Ciaburro, Deidda, Donzelli, Ferro, Foti, Galantino, Lucaselli, Maschio, Montaruli, Prisco, Rotelli, Silvestroni, Varchi e Vinci; Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo e Tomasi

(2465) GRASSO ed altri. – Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 aprile.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) ricorda che il testo che perviene dalla Camera modifica la disciplina per la concessione dei benefici ai condannati per i reati contenuti nell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario (cosiddetti reati ostativi). Le modifiche si sono rese necessarie

anche e soprattutto alla luce delle recenti sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e della Corte costituzionale. L'intento dell'altro ramo del parlamento è stato quello di creare una disciplina *ad hoc* per i detenuti non collaboranti al fine di superare qualsiasi presunzione assoluta ostativa alla concessione dei benefici penitenziari. Non si può non rilevare che il testo approvato presenta contraddizioni e sovrapposizioni di norme, anche se sorretto da un fine condiviso (ma non si sa se raggiunto): mantenere le norme di contrasto al crimine organizzato alla luce dei valori della Carta costituzionale.

Il comma 1 mantiene il requisito della collaborazione per l'ottenimento dei benefici. Ricorda che sino ad ora l'elemento della collaborazione è stato un elemento cruciale nella lotta alla mafia: non si sarebbe mai fatto il maxiprocesso senza Buscetta; mai si sarebbe saputo parte della verità su via D'Amelio senza Spatuzza, e lo stesso vale per Brusca su Capaci. Non bisogna assolutamente depotenziare questo strumento.

Con la creazione dei successivi commi *1-bis*, *1-bis.1* e *1-bis.2* la Camera ha creato due fasce di reati per la concessione dei benefici ai condannati che non hanno collaborato con la giustizia. La disciplina di concessione dei benefici, anche in assenza di collaborazione, distingue, dunque, tra i condannati per delitti di associazione di tipo mafioso e delitti commessi per finalità di terrorismo (comma *1-bis*) da un lato, e quelli per peculato, corruzione, concussione e altri delitti monosoggettivi come la prostituzione minorile, la tratta di persone ecc. dall'altro (comma *1-bis.1*). La procedura per ottenerli è però pressoché identica. L'unica differenza consiste nel fatto che nel comma *1-bis* si richiedono elementi che escludano l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e nel comma *1-bis.1* va valutata l'attualità dei collegamenti con il contesto nel quale il reato è stato commesso.

Preme innanzitutto porre in evidenza una palese contraddizione contenuta nel testo approvato dalla Camera, che in nessun modo può trovare accoglimento in questa sede di seconda lettura. Il comma *1-bis.2* dispone che se un reato monosoggettivo contenuto nel comma *1-bis.1* (peculato, corruzione, concussione, prostituzione minorile, tratta di persone) è realizzato in associazione ai sensi del 416 del codice penale, allora si applicano le disposizioni del comma *1-bis*, ossia quella procedura aggravata prevista per i reati di criminalità organizzata e terrorismo. Sin qui nessun problema; ma a ben guardare il comma *1-ter* (non modificato dalla riforma) prevede che per una serie di reati tra cui l'omicidio, la rapina aggravata, il sequestro di persona aggravato e l'associazione per delinquere (se realizzata allo scopo di commettere i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I del codice penale), i benefici possono essere concessi senza nessun altro requisito se non quello che non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata e l'unico parere richiesto è quello del questore. Il problema è che per alcuni di questi reati commessi in associazione sono state create due distinte procedure, con il grave e inaccettabile rischio che sia il condannato che il giudice non saprebbero quale seguire. La prima procedura (più gravosa) è

quella del comma 1-*bis* per il tramite del rinvio operato dal 1-*bis*.2; la seconda invece è quella prevista nel comma 1-*ter*.

Questo problema di doppia, possibile, procedura sussiste sia per quanto riguarda i requisiti per ottenere i benefici, sia per quanto riguarda l'iter di acquisizione dei pareri e delle informazioni, poiché il comma 2 fa riferimento ai delitti contenuti nell' articolo 51, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* e tra questi c'è il reato di cui all'articolo 416 (associazione per delinquere) realizzato allo scopo di commettere i delitti *ex* articoli 473 (contraffazione di marchi), 474 (commercio di prodotti falsi), 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù), 601 (tratta di persone) o 602 (acquisito e alienazione di schiavi), esattamente come riportato anche nel comma 1-*ter*.

Per quanto riguarda i requisiti invece il problema sussiste in particolare per i seguenti reati contenuti sia nel comma 1-*bis*.1 che nel comma 1-*ter*: riduzione o mantenimento in schiavitù (articolo 600), prostituzione minorile (articolo 600-*bis*), pornografia minorile (articolo 600-*ter*), tratta di persone (articolo 601), acquisto e alienazione di schiavi (articolo 602) e la violenza sessuale di gruppo (articolo 609-*octies*). Se ad esempio è stato commesso il reato di associazione a delinquere allo scopo di commettere il delitto di prostituzione minorile (articoli 416 e 600-*bis* del codice penale), che cosa succede se il condannato non collaborante fa istanza per richiedere il beneficio della libertà condizionale? Il giudice deve valutare se sussistono tutti i requisiti contenuti nella procedura per i reati di prima fascia, acquisire le informazioni e i pareri del Procuratore Nazionale Antimafia, oppure è sufficiente accontentarsi del parere del Questore? Non si può approvare un testo contraddittorio destinato nelle intenzioni a risolvere i problemi posti dalla Corte Costituzionale su una materia così delicata, con l'aggravante che ciò potrebbe comportare un reiterato giudizio di incostituzionalità.

Fatta questa premessa di ordine generale, occorre entrare nel merito delle singole disposizioni per descriverne i punti critici ed esporre alla Commissione possibili soluzioni. Nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* è stato aggiunto un periodo che sostanzialmente stabilisce il divieto di scioglimento del cumulo delle pene, per i reati legati dal nesso teleologico rispetto ai reati indicati nel comma 1. Questo significa allargare il catalogo dei reati ostativi. Non si vede perché mai questa estensione non preveda i reati uniti dal vincolo della continuazione in quanto commessi nell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso (articolo 81 capoverso del codice penale).

Il comma 1-*bis*.1 prevede che i condannati per peculato, corruzione, concussione e altri delitti monosoggettivi (come la prostituzione minorile, la tratta di persone ecc.) possano ottenere i benefici anche se non hanno collaborato con la giustizia. Il problema è che i requisiti per ottenerli sono identici a quelli previsti per i non collaboranti condannati per delitti elencati nel comma 1-*bis* (come per es. associazione di tipo mafioso, terrorismo, ecc.) cioè i cosiddetti reati ostativi di prima fascia. Che senso ha creare due categorie di reati se poi sia i requisiti per richiederli che la procedura per valutare la concessione sono le stesse? Se uno di questi con-

dannati vuole ottenere i benefici deve dimostrare l'adempimento delle obbligazioni conseguenti alla condanna e deve allegare elementi che consentano di escludere l'attualità di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso. Non è chiaro, per questo tipo di reati (monosoggettivi), che cosa si intenda con «contesto nel quale il reato è stato commesso» poiché manca un'associazione criminale di appartenenza. Dunque con cosa e tramite chi l'istante dovrebbe avere un collegamento? Che cosa deve allegare colui che ha commesso un reato (per es. di peculato, concussione, prostituzione minorile o tratta di persone) per dimostrare l'insussistenza dell'attualità dei collegamenti con il «contesto» in cui, tanti anni prima, è stato commesso il reato? Per non richiedere prove impossibili agli istanti e non mettere in difficoltà i giudici di sorveglianza occorre eliminare il riferimento al «contesto». Semmai si potrebbe specificare che si fa riferimento ai casi in cui i reati monosoggettivi elencati nel comma 1-*bis*.1 sono stati realizzati per il tramite di un'associazione a delinquere. In questo caso, e solo in questo caso, si potrebbe fare riferimento al contesto nel quale è stato commesso il reato con riferimento alla perdurante operatività dell'associazione criminale di eventuale appartenenza. Trattandosi dunque di fattispecie che non hanno nulla a che vedere con la criminalità organizzata, per questi reati la procedura più corretta sarebbe quella di creare un iter diverso nell'acquisizione di pareri e informazioni da quello dei reati di prima fascia, ma non per questo meno rigorosa. Infatti ciò che si deve accertare è che non vi sia più la pericolosità sociale del condannato ed escludere così i rischi connessi al suo reinserimento nella società. Gli elementi da acquisire dovrebbero quindi essere tali da poter definire questo tipo diverso di accertamento.

In questo comma, così come nel comma 1-*bis*, viene poi previsto che il giudice «accerta» la sussistenza di iniziative a favore delle vittime sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. Sarebbe opportuno puntualizzare che il giudice oltre ad accettarla ne debba tenere conto ai fini delle sue valutazioni per la concessione dei benefici. Per quanto riguarda il comma 1-*bis*.2 di nuova introduzione e ai problemi di coordinamento formale con il successivo comma 1-*ter*, si richiama ai rilievi critici effettuati in premessa. Se la volontà è quella di distinguere i reati in due fasce per creare procedure di accertamento differenti a seconda del tipo di reato commesso, allora l'unica distinzione possibile è quella di distinguere i reati monosoggettivi da quelli associativi. Pertanto si potrebbe riscrivere il comma 1-*bis*.1, accorpandolo con i reati monosoggettivi previsti nel comma 1-*ter*, come per esempio l'omicidio, la rapina o l'estorsione; si potrebbe prevedere che, per questi reati, i benefici possano essere concessi purché i condannati dimostrino l'adempimento delle obbligazioni conseguenti alla sentenza o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e purché non vi siano elementi tali da far ritenere l'esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e sia fornita la prova dell'assenza dell'attuale pericolosità sociale del condannato e dei rischi connessi al suo reinserimento sociale.

Tutto questo restituirebbe ordine all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, che attualmente non c'è perché, nel tempo, il catalogo di reati si è infoltito e perché il lavoro parlamentare di riforma, fatto alla Camera, ha risentito delle diverse posizioni sul tema facendo poi un enorme confusione in fase di stesura del testo finale. Si badi bene alla distinzione, sottile ma di grande importanza, che c'è tra l'escludere l'attualità dei collegamenti, la cui esistenza si presume sempre nei reati associativi di tipo mafioso e l'acquisizione di elementi tali da far ritenere l'esistenza, *rectius* sussistenza, di collegamenti. In questo secondo caso, infatti, trattandosi di reati monosoggettivi, occorre dimostrarne l'esistenza e non l'attualità. Questa differenza è dirimente per poter costruire due procedure per due fasce di reati a seconda dei reati commessi e le conseguenti informazioni da acquisire.

Il comma 2 disciplina le informazioni e i pareri che il giudice deve acquisire prima di decidere. Che senso ha richiedere, sia nei casi di reati associativi che monosoggettivi, gli stessi pareri oltre che gli stessi elementi da acquisire? Se la scelta di politica giudiziaria è quella di creare una disciplina unica per tutti i reati dell'articolo 4-*bis*, allora tanto valeva non dividerli in tutti questi commi. La procedura più corretta sarebbe quella di diversificare le informazioni da acquisire a seconda della categoria di reati: prima e seconda fascia. La disciplina prevista dal comma 2 dovrebbe essere riservata ai reati di cui al comma 1-*bis* (associativi) con i pareri del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza o – se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* del codice di procedura penale – del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza nonché del Procuratore nazionale antimafia. È importante inoltre mantenere la possibilità che la Direzione nazionale antimafia (DNA) e il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica possano comunicare, anche di propria iniziativa, elementi utili circa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, o il pericolo di un loro ripristino. Solo in questo caso ha senso, visto l'onere di allegazione in capo al condannato per tali reati, la facoltà da parte del predetto di fornire prova contraria.

Andrebbe poi creata un'altra procedura di decisione per i reati monosoggettivi, con organi diversi da cui acquisire informazioni vista la diversa tipologia di reati commessi. Sarebbe sufficiente, per escludere la pericolosità del condannato e valutare i rischi connessi al suo reinserimento sociale, che il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisca una relazione dal direttore dell'istituto penitenziario dove il condannato è detenuto e acquisisca dettagliate informazioni dal questore. Andrebbe però data la possibilità ai procuratori della Repubblica e ai comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica competenti per territorio di comunicare, anche di propria iniziativa, elementi utili circa l'attualità della pericolosità sociale del condannato e i rischi connessi al suo reinserimento nel contesto sociale ove il detenuto o internato ritenga di tornare. Se poi dall'istruttoria elementi indizi sulla attualità della pericolosità sociale o

dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità, allora sarebbe onere del condannato fornire elementi di prova contraria.

Nei casi del comma 1-*bis*, per poter consentire ai giudici di sorveglianza di assumere una decisione occorre poi introdurre degli elementi alla luce dei quali poter valutare l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Al solo fine di indicare delle linee guida per richiedere pareri specifici su fatti concreti, tali elementi potrebbero essere: il perdurare dell'operatività del sodalizio criminale; il profilo criminale del detenuto o internato e la sua posizione all'interno dell'associazione; la capacità di mantenere collegamenti con l'originaria associazione di appartenenza o con altre organizzazioni o coalizioni anche straniere; la sopravvenienza di nuove incriminazioni o infrazioni disciplinari; l'ammissione dell'attività criminale svolta e delle relazioni e dei rapporti intrattenuti e della permanenza dei familiari nel contesto socio-ambientale in cui è ancora operativa l'organizzazione. Nei casi invece dei reati monosoggettivi, elementi utili di cui tenere conto – ai fini della valutazione dell'assenza dell'attuale pericolosità sociale del condannato e dei rischi connessi al suo reinserimento nel contesto sociale – potrebbero essere: il contesto ambientale ove viene eseguita la misura; la sopravvenienza di nuove incriminazioni o infrazioni disciplinari; l'esito del trattamento penitenziario e l'essersi distinti per comportamenti particolarmente meritevoli.

Infine, per determinare la competenza delle autorità a cui chiedere pareri ed informazioni, viene indicato dal comma 2 il pubblico ministero del luogo ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado. Sarebbe, secondo l'oratore, più corretto fare riferimento alla sentenza di condanna, essendo possibile in linea di ipotesi una assoluzione in primo grado e una condanna in una fase successiva di appello o di rinvio.

Sarebbe inoltre utile fornire al giudice di sorveglianza anche la possibilità, non prevista dalla riforma, di disporre l'obbligo o il divieto di permanenza dell'interessato in uno o più comuni o in un determinato territorio e il divieto di svolgere determinate attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati o ripristinare rapporti con la criminalità organizzata.

Sul tema della competenza per il lavoro esterno ed i permessi premio, viene spostata dal magistrato al tribunale di sorveglianza ma solo nei casi di detenuti o internati condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste. Propone di estendere la competenza del Tribunale di sorveglianza a tutti i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* del codice di procedura penale e non solo a quelli indicati nel testo proveniente dalla Camera. La *ratio* di questo spostamento di competenza è duplice: da un lato, non lasciare solo il magistrato che deve prendere decisioni così importanti riguardanti la messa in libertà di condannati per mafia o terrorismo (nella lotta al crimine organizzato in-

fatti nessuna autorità deve sentirsi sola o isolata, neanche in fase di esecuzione della pena). D'altro canto appare opportuno, senza che ciò suoni a disdoro del coraggio del magistrato monocratico, evitare le problematiche che possono scaturire dall'accentramento di competenze, come, per esempio, pressioni, anche ambientali, sul singolo giudice. Lo spostamento di competenza dal magistrato al tribunale di sorveglianza consentirebbe, infine, la partecipazione e il contributo specifico del pubblico ministero presso il tribunale distrettuale alle udienze per la concessione dei benefici.

In conclusione, avanza il quesito se questa disciplina – di sostanziale equiparazione (a parte la differenza tra collegamenti con la criminalità organizzata e «contesto») tra le due fasce di reati rispetto ai requisiti, ma soprattutto l'identità di procedure ai fini della concessione dei benefici (comma 2) – riesca a superare i rilievi di incostituzionalità espressi dal Giudice delle leggi: la Corte costituzionale, peraltro, giustifica la procedura aggravata dall'inversione dell'onere della prova sulla scorta di una presunzione, ancorché relativa, di una mantenuta appartenenza all'organizzazione criminale di origine anche in costanza di detenzione.

Si riserva – nel corso dell'esame in commissione e mediante gli emendamenti – di avanzare ulteriori rilievi; richiede di distribuire ai commissari, unitamente al suo intervento, copia della relazione approvata sul tema dalla Commissione antimafia (*Doc. XXIII, n. 21*) il 12 aprile scorso.

Il PRESIDENTE dichiara che, non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 21 aprile 2022

Plenaria**541^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.*

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(758) Marco PELLEGRINI ed altri. – Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari, di una sezione distaccata della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello, di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari, di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia di Bari

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che – per l'istituzione delle nuove sezioni – viene previsto, all'articolo 4, il trasferimento di risorse umane e strumentali da altre sedi, con la ridefinizione delle dotazioni organiche, ad invarianza di oneri finanziari. Al riguardo, fa presente che, suddividendo il personale e le risorse strumentali tra diverse sedi, si potrebbero determinare maggiori oneri dovuti al venir meno di economie collegate al raggruppamento delle sezioni presso un'unica sede. Altresì, all'articolo 6, per sostenere l'istituzione, la fase iniziale delle attività e il funzionamento a regime delle nuove sezioni, viene autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, con copertura a valere sul fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008. Ferma restando l'esigenza di aggiornare la decorrenza temporale degli oneri, rileva che tale fondo è alimentato da somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti

penali o da proventi derivanti da beni confiscati. Conseguentemente, a fronte di una spesa certa, si utilizzano per la copertura entrate il cui importo risulta di difficile predeterminazione. Occorre valutare, quindi, di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, per verificare la corretta quantificazione degli oneri e per individuare una copertura idonea.

Al riguardo, soffermandosi sui profili di merito, fa presente la drammatica situazione della criminalità nel Foggiano, che rende necessario il rafforzamento dei presidi giudiziari e di polizia, a partire dalla Direzione distrettuale antimafia.

La rappresentante del GOVERNO, nel riservarsi di esprimere l'avviso sul provvedimento in titolo, condivide l'opportunità di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2318) Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

(Parere alle Commissioni 7^a e 11^a riunite sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 13 aprile.

Il relatore MANCA (PD) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 23 marzo 2022, nonché le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 01.2, che definisce il perimetro delle attività comprese nel settore dello spettacolo, al fine di valutarne l'eventuale onerosità, in relazione ai benefici previsti per tale settore a legislazione vigente, nonché la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Osserva poi che appare necessario acquisire la relazione tecnica, anche al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza di cui al comma 3 dell'articolo 1, in relazione agli emendamenti 1.4 e 1.6, recanti ulteriori deleghe ovvero nuovi criteri e principi direttivi per l'esercizio di quelle già previste. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.6 (testo 2). Rileva poi che occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2, richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.0.2 concernente la disciplina dell'attività di agenti e rappresentanti per lo spettacolo dal vivo. Occorre inoltre veri-

ficare gli effetti finanziari connessi alla proposta 2.0.3, sui limiti all'iscrizione all'ENPALS per fotomodelli e indossatori.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, rileva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 4.1 e 4.1 (testo 2), di cui va verificata la sostenibilità degli oneri da parte dell'originaria copertura. Richiede, altresì, la relazione tecnica sulle proposte 4.0.3, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.9 e 4.0.10.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sulle proposte 01.2, 1.4, 1.6, 1.0.2 e 1.0.3, mentre non ha osservazioni da formulare sulla proposta 1.0.6 (testo 2).

Passando alla valutazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, si pronuncia in senso contrario, per quanto di competenza sulle proposte 2.0.2 e 2.0.3.

Con riguardo alle proposte riferite all'articolo 4, manifesta una valutazione contraria, per i profili finanziari, sugli emendamenti 4.1, 4.0.3, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.9 e 4.0.10. Sulla proposta 4.1 (testo 2), invece, esprime un avviso di nulla osta.

Infine, a rettifica del parere reso precedentemente, chiede di modificare la condizione apposta al parere non ostativo espresso sull'emendamento 4.0.2, facendo decorrere gli oneri e la relativa copertura finanziaria dal 2022 invece che dal 2023.

Il senatore PRESUTTO (*M5S*) chiede la motivazione dell'avviso contrario espresso dal Governo sull'emendamento 1.4.

La rappresentante del GOVERNO risponde che il Ministero competente non ha dato corso, al riguardo, alla predisposizione della relazione tecnica, in considerazione del fatto che alcuni dei principi e dei criteri direttivi ivi previsti risultano già contenuti nella legge n. 175 del 2017, con il conseguente rischio di ridondanza.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.2, 1.4, 1.6, 1.0.2, 1.0.3, 2.0.2, 2.0.3, 4.1, 4.0.3, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.9 e 4.0.10.

A rettifica del parere reso lo scorso 23 marzo, sull'emendamento 4.0.2 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della proposta emendativa con la seguente:

"Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

'Art. 4-ter. – (*Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali*) – 1. All'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

febbraio 1988, n. 48, le parole: 'euro 100', sono sostituite dalle seguenti: 'euro 120'.

2. Agli oneri cui al comma 1, pari a 1,8 milioni di euro annui a decorrenza dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.'".

Il parere è non ostativo sulle proposte 1.6 (testo 2) e 4.1 (testo 2).».

Con avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, messa ai voti, la proposta di parere è approvata.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri (Parere alla 7^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il relatore MANCA (PD) illustra l'emendamento del relatore 4.100, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento, che interviene sul credito d'imposta per le donazioni alle fondazioni ITS, di cui peraltro non appaiono evidenti, anche in relazione al testo, i profili di copertura finanziaria.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante una serie di richieste di modifica al testo, riferite agli articoli 4, 5, 10 e 11, a cui è subordinato l'avviso favorevole del Governo all'ulteriore corso del provvedimento.

Il relatore MANCA (PD) si riserva di predisporre uno schema di parere sul testo alla luce della nota messa a disposizione del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2416) Maria SAPONARA. – Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma

(Parere alla 7^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che in merito al testo occorre valutare l'inserimento di una clausola di

invarianza finanziaria, conformemente all'emendamento 1.0.1. Conseguentemente, non vi sono osservazioni sull'unica proposta emendativa 1.0.1.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire le risposte ai quesiti posti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2139) Felicia GAUDIANO ed altri. – Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari

(Parere alla 2^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

La relatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, rileva che, per l'attuazione della delega, l'articolo 1, all'alinea, richiama una parte dei principi e criteri previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011 (in particolare le lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*) e *q*), che aveva originariamente delegato il Governo a operare la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, attuata con i decreti legislativi nn. 155 e 156 del 2012. Al riguardo, fa presente che la relazione tecnica concernente la disposizione del 2011 stimava, anche con riguardo ai criteri non richiamati nel provvedimento in esame, effetti finanziari in termini di risparmi di spesa, prudenzialmente non considerati nel prospetto riepilogativo in quanto valutabili solo a consuntivo. Oltre a quelli sopra richiamati, il disegno di legge in esame aggiunge ulteriori quattro principi e criteri direttivi (articolo 1, lettere *a*), *b*) *c*) e *d*)), che prevedono la rivalutazione dell'organizzazione degli uffici giudiziari sulla base di parametri che appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari, sia con riguardo alla possibile riattivazione di sedi di tribunale soppresse, sia in relazione al ripristino di sezioni distaccate. Inoltre, l'articolo 1, comma 3, prevede che gli schemi dei decreti legislativi vengano adottati su proposta del Ministro della giustizia e inviati al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia. Al riguardo, appare comunque opportuno che gli schemi di decreto legislativo siano adottati con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e che vengano inviati alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti oltre che per materia anche per i profili finanziari.

In relazione ai suddetti rilievi, occorre valutare di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

In relazione agli emendamenti, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 1.2, 1.3 e 1.4. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO, nel riservarsi di dare riscontro ai rilievi avanzati dalla relatrice sugli emendamenti, concorda con l'opportunità di richiedere la relazione tecnica sul testo.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis* del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2307) MARINO e Daniela SBROLLINI. – Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica

(Parere alla 7^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 aprile.

La sottosegretaria SARTORE rappresenta l'esigenza, per l'ulteriore corso del provvedimento, di predisporre una relazione tecnica sul testo.

Il relatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) concorda con l'istanza manifestata dalla rappresentante del Governo.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis* del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2410) RUOTOLO ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, rappresenta che il provvedimento in esame riconosce il giorno 18 settembre di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro. L'articolo 1, comma 3, dispone che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. L'articolo 1, comma 2, prevede che – in occasione della Giornata nazionale – in tutti i luoghi pubblici e privati sia osservato un minuto di silenzio. Considerata l'esiguità temporale di tale riduzione dell'attività lavorativa, essa appare compatibile con la clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 5.

Analogamente, in merito agli emendamenti, appare compatibile con la clausola di invarianza finanziaria il comma 2 della proposta 1.1. Occorre, infine, valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 3.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire i chiarimenti chiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il relatore MANCA (*PD*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 13 aprile 2022 e gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che le proposte 4.14 (testo 2) e 4.7 (testo 2) sono identiche alle proposte 4.8, 4.9 e 4.10, sulle quali la Commissione ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nella seduta dello scorso 23 marzo. Rileva poi che occorre acquisire elementi istruttori sulla portata finanziaria dell'emendamento 16.7 (testo 2).

Fa poi presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9 sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sulle proposte 10.2 (testo 2), 14.0.1 (testo 2), 16.2 (testo 2), 16.12 (testo 2), 18.1 (testo 2) e 18.3 (testo 2).

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli analoghi emendamenti 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9, nel riportare la valutazione espressa al riguardo dal Ministero della giustizia, osserva in primo luogo che gli interventi proposti appaiono sistematicamente collocati nel binario errato, in quanto, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 3, della legge 234 del 2012, è nel disegno di legge europea che vanno inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio al non corretto recepimento dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, nei casi in cui il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito di procedure di infrazione o di pre-infrazione. Peraltro, avuto riguardo ai debiti per spese di giustizia che gravano sul Dicastero interessato, in particolare per i servizi di intercettazione telefonica, riporta che è in corso un'interlocuzione con la Commissione europea avente ad oggetto la qualificazione delle suddette spese alla stregua di transazioni commerciali rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 2011/7/UE, che non risulta allo stato condivisa dalla giurisprudenza della Cassazione,

innanzi alla quale sono state fissate, per il prossimo luglio, alcune udienze aventi ad oggetto controversie promosse per il pagamento dei crediti suindicati, sui quali la Suprema Corte avrà modo di valutare nuovamente la questione e di adottare i provvedimenti opportuni, tra i quali anche un eventuale ricorso alla Corte di giustizia europea in via pregiudiziale. Appare pertanto opportuno, allo stato, formulare sugli indicati emendamenti un avviso contrario.

In relazione ai restanti emendamenti riformulati, fa presente che l'istruttoria è ancora in corso di svolgimento.

Il PRESIDENTE, in relazione agli emendamenti 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9, ricorda che alla Commissione bilancio spetta verificare esclusivamente i profili finanziari, mentre le valutazioni del Governo appaiono attinenti a questioni ordinarie o di merito. Reputa pertanto opportuno che il Governo svolga un ulteriore approfondimento su tali proposte, in assenza del quale prospetta l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare riscontro alle richieste di delucidazioni formulate dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 aprile.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota recante elementi di risposta sui quesiti posti dalla relatrice in relazione al testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 89

Presidenza del Presidente
PESCO

Orario: dalle ore 9,30 alle ore 9,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Giovedì 21 aprile 2022

Plenaria

305^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

(2367) NENCINI ed altri. – Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il presidente VERDUCCI comunica che sono stati presentati 3 ordini del giorno al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il presidente VERDUCCI comunica che la relatrice ha presentato l'emendamento 6.100, pubblicato in allegato; propone di fissare alle ore 18 di oggi il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VERDUCCI propone di inserire all'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana l'esame in sede redigente del disegno di legge n. 2555, recante «Disposizioni per

la celebrazione del quinto centenario della morte di Pietro Perugino e di Luca Signorelli».

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2367

G/2367/2/7

SAPONARA

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini»,

premesso che ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge n. 2367 sono considerati «cammini» gli itinerari culturali di particolare rilievo che presentano tra le proprie caratteristiche quella di essere «fruibili a piedi, in bicicletta, a cavallo o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, comunque con mezzi non motorizzati, ad eccezione dei casi in cui l'utilizzo dei mezzi motorizzati sia necessario per attività di soccorso, di protezione civile, di manutenzione, nonché per attività agro-silvo-pastorali ovvero sia funzionale alla fruizione del cammino da parte di persone con disabilità»;

considerato che gli itinerari culturali oggetto della disciplina in questione potrebbero comprendere tratti potenzialmente interessati da eventi o da attività ludico sportive che richiedono o comunque prevedono, per la loro natura, il ricorso a mezzi motorizzati;

considerato che la disciplina di cui al disegno di legge n. 2367 regola i cammini inseriti nella Mappa dei cammini d'Italia di cui all'articolo 2 e che gli itinerari e i cammini di carattere regionale e locale che non vi siano inseriti restano interamente disciplinati dalle rispettive normative regionali e locali;

impegno il Governo:

a valutare l'opportunità di promuovere, in sede di cabina di regia di cui all'articolo 3, nell'ambito delle proposte sull'attuazione degli interventi concernenti i cammini, l'individuazione di specifici eventi o attività ludico sportive in relazione ai quali sia eccezionalmente consentito, per periodi di tempo limitati, l'utilizzo di mezzi motorizzati su determinati tratti dei cammini di cui alla presente disciplina, purché compatibile con la tutela dei cammini interessati.

G/2367/3/7

LA RELATRICE

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini»,

premesso che il disegno di legge prevede all'articolo 3 l'istituzione della cabina di regia, organismo chiamato ad assicurare, insieme al tavolo permanente di cui all'articolo 5, una *governance* unitaria dei cammini;

premesso che il successivo articolo 4 prevede l'istituzione di un comitato scientifico, formato da esperti, che coadiuva la cabina di regia, svolgendo anche le attività di verifica sul campo, di studio e di analisi tecnica utili per le sue determinazioni;

considerato che all'esito di una fattiva interlocuzione con il Governo sono stati presentati dalla relatrice alcuni emendamenti, con uno dei quali si propone una semplificazione della *governance* in materia di cammini, sopprimendo il richiamato articolo 4 e contestualmente prevedendo che ai lavori della cabina di regia partecipino esperti con compiti istruttori, consultivi e di verifica,

impegna il Governo, in sede di attuazione dell'articolo 3:

a prevedere che gli esperti di cui all'articolo 3, comma 1, chiamati a partecipare ai lavori della cabina di regia con compiti istruttori, consultivi e di verifica siano designati in numero adeguato e siano individuati tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale, al fine di poter fornire il necessario supporto tecnico scientifico alle determinazioni della medesima cabina di regia, con particolare riferimento all'individuazione e alla verifica della sussistenza degli *standard* uniformi su tutto il territorio nazionale di cui al medesimo articolo 3, comma 2, lettera *b*), nonché all'individuazione e alla valutazione degli interventi da promuovere in materia di cammini, inclusi quelli in materia di sicurezza, manutenzione e segnaletica;

a prevedere che la partecipazione ai lavori della cabina di regia degli esperti sia connotata da un adeguato grado di continuità, tale da consentire che la cabina di regia possa, anche mediante il conferimento di specifici incarichi e comunque avvalendosi del supporto degli esperti medesimi, svolgere con il necessario supporto tecnico scientifico le attività di studio, verifica, monitoraggio e controllo negli ambiti e sugli aspetti di cui alla presente legge.

G/2367/4/7

LA RELATRICE

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante *Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini* (A.S. 2367),

premesso che l'articolo 6 prevede che l'Osservatorio nazionale del turismo istituito presso l'ENIT – Agenzia nazionale del turismo costituisca un'apposita sezione, denominata «osservatorio nazionale per i cammini», specificamente finalizzata a raccogliere e analizzare, per quanto di competenza, i dati concernenti i cammini, con particolare riferimenti ai flussi delle presenze e alla rilevazione delle criticità;

premesso che il medesimo articolo 6 prevede altresì che l'osservatorio nazionale per i cammini trasmetta i dati e ogni altro elemento utile in materia di cammini concernente gli aspetti di competenza del Ministero della cultura al medesimo Ministero, che li trasmette al tavolo permanente di cui all'articolo 5 e alla cabina di regia di cui all'articolo 3;

considerato che all'esito di una fattiva interlocuzione con il Governo sono stati presentati dalla relatrice alcuni emendamenti, con uno dei quali si propone di sopprimere il richiamato articolo 6,

impegna il Governo, in sede di attuazione del disegno di legge:

– ad assumere i provvedimenti che consentano di realizzare, nel raccordo del Ministero della cultura e del turismo, la raccolta e l'analisi di dati concernenti i cammini, con particolare riferimenti ai flussi delle presenze, agli eventi culturali, alla rilevazione delle criticità e di ogni altro elemento utile in materia di cammini come itinerari culturali, rendendoli disponibili al tavolo permanente di cui all'articolo 5 e alla cabina di regia di cui all'articolo 3 e favorendo la costituzione di un'apposita banca dati;

– a favorire, in raccordo con le regioni e le province autonome, la creazione di una rete di osservatori regionali dei cammini come itinerari culturali, anche al fine di consentire l'implementazione dei dati e delle informazioni a livello interregionale e nazionale.

Art. 6.**6.100**

LA RELATRICE

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

1. *all'articolo 3, comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: «considerati» a: «di cui all'articolo 6»;*

2. *all'articolo 3, comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: «e considerati» a: «di cui all'articolo 6»;*

3. *all'articolo 3, comma 2, lettera h), alinea, sopprimere le parole da: «e considerati» a: «di cui all'articolo 6»;*

4. *all'articolo 3, comma 2, lettera l), sopprimere le parole da: «e considerati» a: «di cui all'articolo 6»;*

5. *all'articolo 7, comma 2, sopprimere le parole: «, e delle analisi dell'osservatorio di cui all'articolo 6».*

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 21 aprile 2022

Plenaria**228^a Seduta***Presidenza del Presidente*
VALLARDI*La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2588) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice BITI (*PD*), anche alla luce della discussione sviluppatasi nella seduta di ieri, presenta ed illustra una nuova proposta di parere (pubblicata in allegato).

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ringrazia la relatrice e preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Anche la senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, auspicando che con futuri interventi il Governo preveda ulteriori iniziative di tutela del comparto agricolo.

Il senatore DE BONIS (*FIBP-UDC*), in considerazione di quanto previsto dall'articolo 11-*bis* in merito alla riconversione delle strutture produttive deteriorate del patrimonio serricolo, sottolinea come sarebbe stato opportuno un richiamo a tali realtà anche nell'ambito del parere presentato dalla relatrice, laddove viene auspicata l'installazione di impianti fotovoltaici.

taici nell'ottica di un'integrazione sostenibile tra obiettivi concorrenti e al fine comunque di non incentivare il consumo di suolo.

La senatrice ABATE (*Misto*) ribadisce il proprio voto contrario ritenendo che il contenuto dell'articolo 11 del decreto-legge, come modificato dalla Camera, non sia assolutamente condivisibile. Reputa in particolare che l'eliminazione del limite del 10 per cento di copertura della superficie agricola per l'accesso agli incentivi statali per gli impianti fotovoltaici comporterà conseguenze negative per il mondo agricolo.

La senatrice NATURALE (*M5S*) ringrazia la relatrice per aver predisposto un parere che dedica particolare attenzione al corretto utilizzo dei terreni agricoli. Ritiene che l'affidamento al CREA e al Gestore dei Servizi Energetici dell'individuazione delle linee guida per l'impianto dei moduli agrovoltaici sia un fatto importante a garanzia della correttezza dei controlli che verranno effettuati. Sottolinea come, in più passaggi, il decreto-legge preveda la riattivazione e la riconversione di strutture agricole dismesse ai fini di un loro reinserimento nel ciclo produttivo nazionale: un fatto questo da giudicare positivamente anche perché emblematico del clima di rinascita che sta attraversando il Paese in questa fase storica. Preannuncia in conclusione il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che nel contesto attuale non si può dare per scontata l'immediata realizzazione degli impianti fotovoltaici individuati dal decreto-legge, considerate le problematiche di tipo autorizzativo nonché le difficoltà di finanziamento che di fatto ostacolano una massiccia diffusione degli impianti agrovoltaici. Ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere viene posta in votazione ed approvata.

La seduta termina alle ore 9,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2588**

La Commissione,

a conclusione dell'esame in sede consultiva del disegno di legge 2588 (d-l 17/2022 – Contenimento costi energia e gas) approvato dalla Camera dei deputati,

esprime parere favorevole, per quanto di competenza, con la seguente osservazione:

– si auspica una riflessione in seno al governo in merito al bilanciamento e alla valutazione di compatibilità tra le necessità di installare gli impianti fotovoltaici per garantire approvvigionamento di energia elettrica per le aziende agricole, da un lato, e la promozione dell'utilizzo dei suoli a uso agricolo, dall'altro, con particolare riferimento alla valutazione d'impatto della misura di cui all'articolo 11 del provvedimento sulla produttività e biodiversità dei suoli ospitanti gli impianti a fonti rinnovabili, nell'ottica di una integrazione sostenibile tra obiettivi concorrenti.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 364

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 21 aprile 2022

Plenaria

313^a Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE (n. 378)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Dopo aver fornito indicazioni circa la disciplina di delega, la relatrice CATALFO (*M5S*) segnala le finalità dello schema di decreto legislativo in esame, specificate dall'articolo 1.

Illustra quindi le previsioni recate dall'articolo 2, comma 1, lettere da *a*) a *g*) e *n*), in materia di congedo di paternità, mentre l'abrogazione di disposizioni vigenti, relative a tale istituto, è disposta dall'articolo 8.

Dà poi conto delle lettere da *h*) a *l*), che modificano la disciplina dei congedi parentali relativa ai lavoratori dipendenti.

Successivamente richiama l'attenzione sulla lettera *m*), che modifica la disciplina sul congedo; sulle lettere *o*) e *q*), volte a estendere a una serie di figure professionali il trattamento di maternità ai due mesi antecedenti la data del parto, qualora sussistano determinate condizioni patologiche; sulla lettera *p*), la quale estende l'istituto del congedo parentale ai padri lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

Si sofferma poi sulla lettera *a*) dell'articolo 3, comma 1, che introduce una specifica disciplina di tutela contro le discriminazioni a danno dei lavoratori che usufruiscano dei benefici previsti in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali vengano prestati assistenza e cura, nonché sulla successiva lettera *b*) dell'articolo 3, comma 1, riguardante alcuni benefici per lavoratori che assistono persone con disabilità in situazione di gravità accertata. Specifica inoltre che il numero 4) della medesima lettera *b*) e l'articolo 4, lettera *b*), operano una revisione dei criteri di priorità nelle richieste di esecuzione del lavoro in modalità agile – le quali non possono dare luogo a discriminazioni –, con riferimento ai casi in cui il datore di lavoro stipuli accordi individuali per l'applicazione di tale istituto.

Prosegue dando conto dell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), volto a modificare la disciplina del congedo parentale relativa agli iscritti alla gestione separata dell'INPS e, quindi, dell'articolo 5, comma 1, il quale interviene sulla disciplina che riconosce un criterio di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro dipendente da tempo pieno a tempo parziale per i casi di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative inaggravanti riguardanti determinati soggetti.

Illustra infine l'articolo 6, volto a prevedere la presentazione da parte dell'INAPP al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri di una relazione annuale concernente la fruizione degli istituti oggetto del provvedimento, nonché l'articolo 7, relativo alla copertura degli oneri finanziari.

Ha la parola in sede di discussione generale la senatrice FEDELI (*PD*), che, dopo aver richiamato le motivazioni alla base dell'introduzione dell'istituto del congedo di paternità, mette in evidenza l'opportunità di una previsione atta a garantire il monitoraggio dell'attuazione della disciplina in esame da parte dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere. Suggerisce inoltre l'introduzione di disposizioni volte alla realizzazione di una campagna informativa relativa alla fruizione del congedo di paternità, nonché ad assicurare l'impegno dei datori di lavoro a garantire una formazione specifica ai dipendenti, in fase di assunzione, in merito ai diritti previsti dallo schema di decreto in esame, così da agevolarne l'effettivo esercizio.

Il senatore DE VECCHIS (*Misto-IpI-PVU*) si riserva di comunicare successivamente alla relatrice proposte relative alla predisposizione del parere. Auspica quindi un esito positivo e in tempi brevi dell'*iter* dei disegni di legge volti al riconoscimento della figura del *caregiver*, in coerenza con l'impostazione di diversi provvedimenti recenti, incluso quello in esame.

La presidente MATRISCIANO rileva la condivisione dell'intera Commissione in merito all'auspicio del senatore De Vecchis.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 21 aprile 2022

Plenaria**303^a Seduta**

Presidenza della Presidente
MORONESE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica
Ilaria Fontana.*

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) illustra un nuovo schema di parere favorevole con condizione e osservazioni, pubblicato in allegato.

Si apre un dibattito.

Il senatore BUCCARELLA (*Misto-LeU-Eco*) si pone problematicamente sull'osservazione di cui al punto 2.9 del nuovo schema di parere.

Da un lato, infatti, l'innalzamento del limite di potenza degli impianti parte di comunità energetiche appare misura prematura, considerato il fatto che si tratta di istituto recente. Dall'altro, l'inclusione delle imprese di grandi dimensioni nell'ambito soggettivo dei poteri di controllo della comunità potrebbe dar luogo a gravi squilibri, tali da vanificare la *ratio* stessa dell'istituto, volta a valorizzare la figura del cosiddetto *prosumer* di energia.

Conclude osservando che sarebbe assai più proficuo promuovere le comunità energetiche attraverso incentivi ad uno sviluppo orizzontale, con ampio coinvolgimento di cittadini ed enti locali.

Alle osservazioni del senatore Buccarella si associa la senatrice PAVANELLI (*M5S*), esprimendosi in senso fortemente critico sull'inclusione delle imprese di grandi dimensioni nell'ambito soggettivo dei poteri di controllo delle comunità energetiche.

Con riferimento alle osservazioni formulate dai senatori Buccarella e Pavanelli, il relatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che il punto 2.9 potrebbe essere modificato nel modo seguente: aggiungere, dopo la parola «valorizzare», le parole «e promuovere»; sostituire le parole: «In primo luogo, si propone di innalzare», con le seguenti: « In primo luogo, attraverso una campagna informativa e promozionale, a livello nazionale. In secondo luogo, si propone di valutare un progressivo innalzamento».

Relativamente, quindi, alla parte del punto relativa all'inclusione delle grandi imprese nell'ambito del controllo delle comunità energetiche, si dichiara disponibile ad operare una riformulazione, da un lato escludendo i produttori di energia e le grandi imprese non operanti sul territorio, dall'altro introducendo meccanismi di riequilibrio nella disciplina dei poteri di controllo.

Ad avviso della senatrice PAVANELLI (*M5S*) il periodo relativo all'inclusione delle grandi imprese nell'ambito del controllo delle comunità energetiche andrebbe semplicemente espunto. Ciò al fine di evitare possibili abusi e problemi di natura interpretativa.

Il senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che nel decreto-legge all'esame della Commissione gli interventi sono raggruppati per macro-settori. Tuttavia, questo – pur giusto – modo di procedere rischia di non considerare adeguatamente le problematiche di numerosi e importanti distretti produttivi, alcuni dei quali rischiano di trovarsi in una situazione estremamente difficile da un punto di vista economico sociale. Un esempio di ciò è dato dagli articoli di lusso prodotti nel distretto della regione Marche: si tratta, in particolare, di tante piccole aziende (che occupano, in totale, circa 36.000 dipendenti), per le quali la perdita del mercato russo, causata dall'introduzione delle sanzioni, non è fungibile in alcun modo.

Invita pertanto la Commissione a valutare la possibilità di inserire, all'interno dello schema di parere, una specifica osservazione sulla tutela dei distretti economici.

La presidente MORONESE rileva, incidentalmente, che quanto osservato dal senatore Pazzaglini potrebbe risultare non strettamente attinente ai profili di competenza della Commissione.

Con riferimento all'osservazione di cui al punto 3.1 del nuovo schema di parere, il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) rileva che essa potrebbe essere altresì integrata al fine di espungere dalla base imponibile quelle operazioni straordinarie che non coinvolgono il bilancio di esercizio.

Relativamente all'osservazione di cui al punto 2.9, invita quindi la Commissione a valutare attentamente l'impatto sugli oneri di sistema delle innovazioni proposte, ponendosi altresì problematicamente sull'ingresso di grandi gruppi imprenditoriali nell'ambito soggettivo dei poteri di controllo delle comunità energetiche.

La senatrice PAPTHEU (*FIBP-UDC*) osserva, con riferimento all'osservazione di cui al punto 2.9, che, ad oggi, la legge non prevede un'espressa disciplina del controllo delle comunità energetiche.

Interviene ancora il senatore BUCCARELLA (*Misto-LeU-Eco*), ribadendo quanto da lui osservato in precedenza e rimarcando l'inopportunità di far entrare le grandi imprese nell'ambito dei poteri di controllo delle comunità energetiche.

Ad avviso del senatore FERRAZZI (*PD*), sarebbe opportuno espungere direttamente dall'osservazione di cui al punto 2.9 la parte relativa all'inclusione delle grandi imprese nel controllo delle comunità energetiche.

Si dichiara poi d'accordo con quanto rilevato dal senatore Arrigoni in ordine all'osservazione di cui al punto 3.1.

Il relatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di predisporre un ulteriore schema di parere che tenga conto di quanto emerso nel corso del dibattito.

La presidente MORONESE rinvia infine il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 9,30.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2564

La 13^a Commissione permanente, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione in titolo,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto legge in titolo, al fine del contenimento dei prezzi di gasolio e benzina legato all'eccezionale fenomeno del caro carburanti, prevede per 30 giorni (dal 22 marzo al 20 di aprile compreso) la riduzione delle aliquote di accisa nella misura di 25 centesimi per litro sulla benzina e sul gasolio, impiegando a copertura parziale degli oneri della stessa disposizione le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle vendite di benzina e gasolio nel periodo 1° ottobre 2021 – 28 febbraio 2022;

al fine del contenimento dei prezzi di gasolio e benzina legato all'eccezionale fenomeno del caro carburanti l'articolo 18 prevede per le imprese esercenti attività agricola e della pesca il riconoscimento di un credito di imposta del 20% delle spese sostenute per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione dalle imprese beneficiarie ed è anche cedibile (articolo 9), solo per intero, ad altri soggetti;

a fronte del caro energia, l'articolo 3 prevede per le imprese con potenza disponibile uguale o superiore ai 16,5 kW, diverse da quelle energivore, un riconoscimento di un credito di imposta del 12% per le spese sostenute per l'energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata, nel secondo trimestre 2022, nel caso in cui i costi sostenuti nel primo trimestre 2022 hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto ai costi sostenuti nel medesimo periodo dell'anno 2019. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione dalle imprese beneficiarie ed è anche cedibile, solo per intero, ad altri soggetti;

a fronte del caro energia, l'articolo 4 prevede per le imprese diverse da quelle gasivore, riconoscimento di un credito di imposta del 20% delle spese sostenute per l'acquisto di gas consumato nel secondo trimestre solare 2022, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre

dell'anno 2019. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione dalle imprese beneficiarie ed è anche cedibile, solo per intero, ad altri soggetti;

a fronte del caro energia, l'articolo 5 prevede l'innalzamento del credito di imposta dal 20% al 25% a beneficio delle imprese energivore (per le spese sostenute per l'energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata, e anche prodotta e autoconsumata, nel secondo trimestre 2022) e l'innalzamento del credito di imposta dal 15% al 20% a beneficio delle imprese gasivore (per le spese sostenute per l'acquisto di gas consumato nel secondo trimestre 2022) come già riconosciuti con il decreto 17/2021 cosiddetto «Energia o Sostegni Quater». Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione dalle imprese beneficiarie ed è anche cedibile (articolo 9), solo per intero, ad altri soggetti;

a fronte del caro energia, l'articolo 6 prevede per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022, l'estensione del valore ISEE, da 8.265 euro a 12.000 euro, per l'accesso al *bonus* sociale l'elettricità e gas da parte delle famiglie, innalzando la platea dei nuclei beneficiari da 4 a 5,2 milioni;

il decreto legge in titolo rappresenta il sesto provvedimento attraverso il quale, a partire dal secondo semestre 2021, il Governo è intervenuto stanziando complessivamente quasi 20 miliardi per fronteggiare il caro energia (luce e gas) e il caro carburanti;

il caro energia, ulteriormente aggravato dalla crisi in Ucraina, sta confermando di avere caratteristiche strutturali, come avvalorato da molti analisti che sostengono che il costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023, sta minando la ripresa economica post Covid, va ad alimentare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e sta mettendo in estrema difficoltà famiglie, Pubbliche Amministrazioni (a partire dai comuni e dagli ospedali), impianti sportivi (a partire dalle piscine), imprese, soprattutto quelle energivore del settore manifatturiero, che sono costrette a rallentare e anche fermare le produzioni. Il prezzo medio giornaliero di acquisto dell'energia elettrica di marzo 2022 è stato altissimo e pari a 308,07 euro/MWh (fonte GME), valore superiore alla media giornaliera del 2021, pari 125,46 euro/MWh, e 6 volte superiore al prezzo degli anni precedenti. Anche il prezzo del gas naturale di marzo 2022 è stato altissimo e pari a 128,317 euro/MWh, valore 6 volte superiore al prezzo degli anni precedenti;

i competitori Europei, sfruttando le specificità dei propri sistemi energetici, hanno già approntato misure a vantaggio delle proprie imprese: in Francia sono stati destinati alle imprese industriali, a prezzo di costo (42 euro/MWh), 120 TWh di energia elettrica nucleare in uno schema di misura pluriennale. Nel nostro paese, in analogia con quanto posto in essere in altri paesi europei, possono essere implementate soluzioni che sfruttano la specificità che contraddistinguono il nostro sistema energetico e portino un sollievo temporaneo alle imprese esposte al caro energia e allo stesso tempo delineino un quadro strutturale virtuoso tale da sviluppare la produzione di energia rinnovabile e supportare uno sviluppo decarbonizzato della nostra industria;

l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica impatta sulle bollette degli italiani, già pesantemente gravate dagli oneri di sistema quantificabili in circa 13 miliardi di euro, quali corrispettivi destinati alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema energetico, tra i quali rientrano la promozione dell'efficienza energetica, il sostegno alle energie rinnovabili (componente maggiormente rilevante), lo smantellamento delle vecchie centrali nucleari, il bonus sociale, il regime tariffario speciale per le ferrovie. Peraltro, dal gennaio 2022 a gravare sulle bollette dell'energia elettrica vi è il «Corrispettivo mercato capacità» quale nuova componente che peserà annualmente per circa 1,5 miliardi di euro, relativa al *capacity market* atto a garantire la sicurezza del sistema e l'approvvigionamento di energia elettrica per effetto della non programmabilità delle rinnovabili;

il caro energia tocca anche il gas per autotrazione che però fino ad oggi non ha beneficiato di alcuna agevolazione. Eppure, in Italia su 40 milioni di auto in circolazione, circa 1,1 milioni sono a metano e, inoltre, nel nostro paese sono circolanti per l'autotrasporto circa 3.800 mezzi pesanti a GNL, attualmente unica alternativa sostenibile nella transizione ai mezzi a gasolio. Il prezzo di vendita al pubblico del metano per autotrazione risulta essere mediamente di 2,2 euro/Kg per il metano (CNG) e di 2.6 euro/Kg per il GNL, valori raddoppiati rispetto agli anni precedenti;

il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, «cosiddetto Bollette», la legge di bilancio 2022 e il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, cosiddetto «decreto Energia o Sostegni Quater» hanno previsto, rispettivamente per l'ultimo trimestre 2021, il primo e il secondo trimestre 2022, l'IVA agevolata con aliquota del 5% per la somministrazione di gas ad usi civili ed industriali, ma escludendo l'aliquota ridotta alle ipotesi di fornitura del calore, prodotto dal gas naturale, mediante il teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia o di un Contratto di rendimento energetico, con ciò determinando da mesi ripercussioni negative per l'intero comparto, poiché gli utenti del settore che si trovano ad agire in un contesto di mercato distorsivo della concorrenza e lesivo del principio di neutralità tecnologica;

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della transizione ecologica del 18 marzo 2022 sono applicate misure di abbattimento di 25 centesimi delle accise su benzina e gasolio utilizzando il sovra-gettito iva fino al 22 aprile, termine appena esteso al 2 maggio 2022 con un ulteriore decreto MEF di concerto con il MITE firmato il 6 aprile scorso;

occorre nuovamente intervenire per contrastare il caro energia e per frenare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e dei materiali che colpiscono pesantemente le famiglie, sia direttamente con gli aumenti in bolletta e sia per gli inevitabili aumenti dei prezzi dei beni di consumo per effetto degli aumenti dei costi di produzione, e le attività economiche italiane che vedono ulteriormente indebolita la propria competitività sui mercati europei e internazionali che da anni beneficiano di prezzi dell'e-

nergia inferiori di quelli italiani, sia con ulteriori stanziamenti e sia con misure strutturali per rimuovere le criticità del sistema energetico del Paese a partire dall'elevata dipendenza energetica dall'estero.

considerato che:

l'articolo 37 del presente decreto legge prevede l'istituzione per l'anno 2022 di un contributo (tassa 10%) a titolo di prelievo solidaristico straordinario, per contenere il caro bollette di imprese e famiglie, a carico delle imprese energetiche che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;

la disposizione che istituisce il contributo solidaristico straordinario con finalità di equità e giustizia, rischia però di introdurre effetti distorsivi sulle aziende del *downstream* petrolifero derivanti dagli indicatori utilizzati per determinare la base imponibile su cui è calcolato il contributo, in quanto il confronto per individuare gli extra-profitti viene effettuato rispetto ad un periodo (quarto trimestre 2020 – primo trimestre 2021) in cui erano in atto significative restrizioni della mobilità con conseguente forte contrazione delle vendite al consumo;

ulteriore effetto distorsivo relativo alla disposizione che istituisce il contributo solidaristico straordinario si avrebbe nel caso in cui fossero inclusi nella base imponibile elementi che derivano dalla cessione di cespiti o di azioni o quote, che sono frutto di operazioni straordinarie che nulla hanno a che fare con l'incremento dei prezzi del settore dell'energia;

esprime parere favorevole:

A) a condizione che vengano adottate le misure necessarie per potenziare l'efficacia del sistema di controllo nazionale delle ARPA;

B) e con le seguenti osservazioni:

1) si invita, al fine di contrastare il caro carburanti e il caro energia, a valutare l'opportunità:

1.1) di prevedere un ulteriore stanziamento significativo di risorse per far fronte al drammatico livello dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, anche nel terzo trimestre 2022, per contenere le bollette di famiglie, Pubbliche Amministrazioni, impianti sportivi, ed imprese con particolare riferimento alle energivore e gasivore del settore manifatturiero;

1.2) di prevedere la proroga ulteriore della riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio;

1.3) di prevedere opportune iniziative di «*electricity release*» che consentano la cessione e il trasferimento a settori industriali esposti al caro energia e a rischio di chiusura, attraverso contratti di medio/lungo termine a prezzi calmierati, di un quantitativo di energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili e ritirata dal GSE;

1.4) di prevedere lo spostamento strutturale, anche per ragioni di equità fiscale, di una parte degli oneri di sistema della bolletta elettrica nella fiscalità generale, con particolare riferimento al bonus elettrico e ai regimi tariffari speciali per il servizio ferroviario universale e merci, mediante un riordino della disciplina delle varie componenti degli stessi oneri e delle altre voci in bolletta;

1.5) di prevedere l'estensione dell'IVA agevolata del 5% anche al gas per autotrazione, al pari dell'agevolazione introdotta al gas per usi civili e industriali;

1.6) di prevedere l'estensione dell'IVA agevolata del 5% anche alla cessione del calore agli utenti finali tramite teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia o di un Contratto di rendimento energetico;

2) si invita inoltre, per le medesime finalità di cui al punto 1, a valutare più in particolare l'opportunità:

2.1) di estendere il potere di indagine e di controllo affidato al Garante per la sorveglianza dei prezzi, di concerto anche con il Corpo della Guardia di Finanza, non solo alla prevenzione di future anomalie e manovre difformi dalle regole del libero mercato, ma anche agli eventuali operati speculativi antecedenti, intervenuti prima dell'entrata in vigore del decreto legge;

2.2) in merito all'articolo 3, di incrementare il valore del contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per la spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica;

2.3) in merito all'articolo 4, di prevedere un superammortamento delle spese per acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas medesimo;

2.4) in merito all'articolo 6, di estendere la platea dei beneficiari dei *bonus* sociali per l'energia elettrica ed il gas, elevando, almeno per il primo semestre 2022, a 15.000 euro il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate;

2.5) di introdurre specifiche misure di sostegno nei confronti dei comuni montani già costretti a rivedere i propri bilanci a seguito dell'aumento dei prezzi, per garantire apposite risorse per la gestione di numerosi edifici, compresi quelli dati ad uso gratuito alle associazioni o le scuole, che hanno rilevanti necessità di illuminazione e riscaldamento;

2.6) di prevedere specifiche misure per intervenire sulle componenti fiscali e parafiscali della bolletta elettrica e del gas naturale, aumentando il livello di esenzione per i settori della manifattura, in particolare i comparti energivori a rischio delocalizzazione;

2.7) di aumentare la produzione nazionale di gas naturale e riequilibrare, sul piano geopolitico, la struttura di approvvigionamento del Paese;

2.8) in relazione agli articoli 3 e 4, di incentivare tramite aiuti alle imprese, ai comuni e ai cittadini non solo gli impianti di rinnovabili o di cogenerazione ma anche impianti a basse emissioni per il riscaldamento con caldaie a condensazione in classe energetica alta o pompe di calore per consumare meno gas;

2.9) di valorizzare le potenzialità delle comunità energetiche e dell'autoconsumo collettivo nel processo di decarbonizzazione dell'economia e di transizione energetica.

In primo luogo, si propone di innalzare da 1 MW a 3 MW il limite di potenza degli impianti parte di comunità dell'energia o di configurazioni di autoconsumo collettivo che possono accedere agli incentivi diretti previsti dall'articolo 5, comma 4, del Decreto legislativo n. 199 del 2021 attraverso tariffe specifiche. In secondo luogo si propone di includere anche le imprese di grandi dimensioni, oltre che alle piccole e medie imprese, nell'ambito soggettivo dei poteri di controllo della comunità, ad oggi limitati a PMI, persone fisiche, enti territoriali e autorità locali, includendo anche le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca, religiosi e del terzo settore;

2.10) in relazione all'articolo 6, di prevedere con urgenza l'attuazione di un piano nazionale per la riduzione di consumo di elettricità e di gas tramite informazioni chiare ai cittadini usando ogni mezzo di comunicazione (TV, radio, stampa e web), anche per contrastare i cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di CO₂;

2.11) di istituire un'agevolazione per i consumatori per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza e dotati di etichetta energetica.

L'agevolazione, in linea con gli obiettivi di efficienza energetica e sostenibilità presenti anche nel PNRR, si rende ancor più necessaria nell'attuale momento storico, caratterizzato dall'aumento dei costi dell'energia e dalla necessità di trovare fonti energetiche alternative e adottare misure che limitino i consumi;

2.12) in relazione all'articolo 21, di prevedere che i gessi defecazione da fanghi siano tracciati e tracciabili, mediante controlli su lotti omogenei onde evitare disastri ambientali sul suolo e il sottosuolo;

3) si invita, in ordine alla disciplina del contributo straordinario contro il caro bollette, a valutare l'opportunità:

3.1) di intervenire sulla metodologia di calcolo del contributo solidaristico straordinario, introducendo una serie di correttivi per riportare ragionevolezza ed equità nell'individuazione dell'entità del contributo, anche prendendo a riferimento almeno un esercizio antecedente all'emergenza sanitaria da Covid-19, nonché ad ampliare la base dei soggetti a cui applicare il contributo straordinario, con particolare riguardo agli operatori che non hanno una stabile organizzazione nel territorio nazionale;

3.2) di prevedere che per i produttori di energia da fonti rinnovabili con impianti fotovoltaici e di fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica di potenza superiore a 20 Kw, il calcolo del contributo straordinario si faccia sottraendovi la compensazione già pagata da questi

soggetti come previsto dall'articolo 15-*bis* del DL 4/2022 sui loro eventuali extra-profitti, autorizzando il MEF a modulare la misura del contributo straordinario qualora tale sottrazione della compensazione già pagata dai produttori di energie rinnovabili riduca effettivamente la base imponibile del contributo stesso onde garantire il gettito previsto di 3.980 milioni.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Giovedì 21 aprile 2022

Plenaria
83ª Seduta

Presidenza del Presidente
FEDE

Interviene in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Andrea Iacomini, portavoce dell'Unicef Italia, sulla crisi umanitaria legata al conflitto in Ucraina.

La seduta inizia alle ore 13,40.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sul tema della tutela dei diritti umani nelle residenze sanitarie assistenziali, alla luce dell'emergenza sanitaria, e gli effetti sulla condizione delle persone anziane (n. 1156)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV-ter*, n. 5)

Il presidente FEDE, relatore, ricordando il lavoro corale svolto, ringrazia la Commissione e dà lettura della proposta di Risoluzione sul tema dei diritti umani nelle residenze sanitarie assistenziali.

I senatori Valeria FEDELI (*PD*), Isabella RAUTI (*FdI*) e Tony IWOBI (*L-SP-PSd'Az*) dichiarano di condividere pienamente il progetto di risoluzione nella formulazione presentata e annunciano il loro voto favorevole.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*), dopo essersi associata al parere favorevole sul testo, propone una modifica al punto X volta a non creare una stretta connessione tra gli abusi da reprimere e le aziende private su

cui fare una ricognizione. Desidera, inoltre, sottolineare l'importanza di una proposta normativa che possa dare un significato concreto agli importanti obiettivi delineati nella bozza di risoluzione.

Dopo un breve dibattito la Commissione conviene di riformulare il punto X della proposta di Risoluzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il presidente FEDE mette ai voti, con la modifica convenuta, la proposta di risoluzione che è approvata all'unanimità.

La seduta, sospesa alle ore 14, riprende alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente FEDE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del dottor Andrea Iacomini, portavoce dell'Unicef Italia, sulla crisi umanitaria legata al conflitto in Ucraina

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 5 aprile scorso.

Il presidente FEDE sottolinea il lavoro svolto dalla commissione rispetto alla tutela dei diritti umani in Ucraina nell'attuale guerra e presenta la personalità che partecipa alla audizione odierna.

Il dottor Andrea IACOMINI, portavoce dell'Unicef Italia, ricorda che l'Unicef è presente da diversi anni in Ucraina e da molto tempo segnala l'emergenza legata a centinaia di migliaia di bambini nel Donbass, un'emergenza che con la guerra, che ha provocato milioni di sfollati e rifugiati, si è decisamente aggravata. Purtroppo la situazione è destinata a peggiorare come non mancano di segnalare i tanti operatori Unicef presenti nel paese, allarmati dall'esorbitante e crescente numero di rifugiati. Vengono segnalate ormai numerose violazioni del diritto internazionale umanitario, certificate dall'Osce, e ovunque viene registrata mancanza di cibo, acqua, medicinali. In molte città – non solo in quelle attualmente più esposte come Kharkiv e Mariupol – vengono indiscriminatamente colpiti infrastrutture, scuole, orfanotrofi. La mancanza di acqua potrebbe es-

sere all'origine della diffusione di malattie infettive che potrebbe rischiare di coinvolgere milioni di persone. I team Unicef sono impegnati nel cercare di alleviare le sofferenze della popolazione civile, specie dei bambini – e a questo proposito preoccupano in particolare i minori ospitati in istituti e fra loro i minori disabili –, attraverso la fornitura di generi di prima necessità e medicine. Allo stesso tempo l'Unicef è impegnata sul terreno dell'istruzione. Le autorità ucraine hanno attivato un efficace servizio di didattica a distanza. Anche l'Unicef svolge un lavoro per evitare che la guerra impedisca a tanti bambini di accedere al diritto all'istruzione. L'Unicef è presente in Ucraina con numerosi punti blu, così come nei paesi limitrofi, spesso in *partnership* con organizzazioni locali, nei quali i minori non accompagnati vengono accolti e reindirizzati verso le proprie famiglie. Preoccupano molto i rischi di abusi e violenze su minori non accompagnati. Per quanto riguarda l'Italia, gli arrivi avvengono prevalentemente nei centri di Tarvisio e Fornetti, dove l'Unicef è in prima linea. Sono peraltro ormai 15.000 i bambini ucraini inseriti nei percorsi scolastici italiani. Il lavoro che l'Unicef cerca di portare avanti in questa fase punta principalmente al ricongiungimento delle famiglie mettendo in secondo piano le adozioni, considerato che tutti si augurano un pronto ritorno alla pace ed un cessate il fuoco che consentano ai minori il rientro in patria.

Il presidente FEDE, nel ringraziare, sottolinea l'asprezza delle situazioni descritte ed auspica che le modalità di accoglienza dei tanti giovani ucraini in arrivo in Italia siano adeguate.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*), ricordando l'intervento del Ministro dell'istruzione in Commissione per l'infanzia e l'adolescenza di questa mattina, auspica che i giovanissimi ucraini costretti a lasciare il loro paese a causa della guerra, anche in virtù dei programmi di accoglienza e di inclusione sia pur temporanea nel tessuto scolastico, possano fare propri i principi della solidarietà europea.

Il dottor IACOMINI ribadisce l'importanza che bambini e ragazzi ucraini sia in patria sia all'estero – se costretti a fuggire – continuino a ricevere un'istruzione adeguata, come richiesto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e l'adolescenza del 1989.

La seduta termina alle ore 14,45.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 1156
(Doc. XXIV-ter, n. 5)**

La Commissione,

premessò che:

le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e i presidi residenziali socioassistenziali e socioassistenziali per persone anziane sono stati colpiti duramente dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19 sin dalla sua prima apparizione in Italia nel febbraio 2020;

in tali strutture, nei mesi successivi, è stato registrato un numero altissimo di decessi da Covid-19 e molto pesante è stato l’impatto della pandemia sui diritti alla vita privata e familiare degli ospiti delle strutture che sono sopravvissuti;

tuttavia, l’assenza di dati pubblici essenziali e informazioni relative alla diffusione del contagio nelle strutture residenziali socioassistenziali non ha permesso di svolgere un’analisi complessiva a livello nazionale di quanto accaduto;

più in generale, la presenza di cronicità e di multimorbilità ha esposto la popolazione anziana a un maggiore rischio di morte, di ospedalizzazione e di ricovero in terapia intensiva e ha avuto un impatto negativo sui livelli di autonomia nelle attività essenziali della vita di tale fascia della popolazione;

anche a seguito delle problematiche emerse in coincidenza con l’emergenza sanitaria, il 21 settembre 2020 il Ministro della Salute ha istituito la «Commissione per la riforma dell’assistenza sanitaria e socioassistenziale della popolazione anziana»;

a un anno di distanza tale Commissione ha consegnato al Presidente del Consiglio dei Ministri la «Carta dei diritti degli anziani e dei doveri della società» (1° settembre 2021);

premessò inoltre che:

il 16 giugno 2021 l’Istat e la Commissione per la riforma dell’assistenza sanitaria e socioassistenziale per la popolazione anziana, hanno presentato il Rapporto «Gli anziani e la loro domanda sociale e sanitaria anno 2019»;

da tale rapporto emerge una popolazione di over 75 pari a circa 6,9 milioni di individui, con oltre 2,7 milioni di persone con difficoltà motorie e autonomia ridotta, di cui 1,2 milioni prive di aiuto adeguato e 1 milione che abita da sola oppure con altri familiari anziani; mentre ben 100mila

anziani sono privi di risorse economiche e si trovano nella impossibilità di accedere a servizi a pagamento per avere assistenza;

rilevato che:

la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite del 1948 sancisce principi inderogabili di uguaglianza e dignità come fondamento di ogni civile convivenza;

la Carta delle Nazioni Unite, la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, il Patto internazionale sui diritti economici, sociale e culturali, la Convenzione per i diritti delle persone con disabilità sono tra gli atti principali adottati dall'Onu che ribadiscono i principi di rispetto e tutela delle persone avanti negli anni, specie se affetti da patologie;

allo steso modo la Convenzione europea per i diritti umani sancisce il diritto alla vita (art. 2), il diritto a non essere sottoposti a tortura e a trattamenti inumani o degradanti (art. 3), il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (art. 8) e il diritto alla protezione contro la discriminazione nel godimento dei diritti e libertà riconosciuti (art. 14);

rilevato peraltro che:

l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha avallato con la risoluzione 37/51 del 3 dicembre 1982 il «Piano di Azione per l'invecchiamento», confermato e rafforzato in occasione della Seconda assemblea mondiale sull'invecchiamento di Madrid, nell'aprile 2002;

l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la Risoluzione 46 del 16 dicembre 1991 che sancisce i principi Onu sulle persone anziane tra i quali particolare attenzione va dedicata a indipendenza, partecipazione, cura, dignità.

l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite prevede azioni concrete che riguardano l'invecchiamento e i diritti delle persone anziane in particolare nell'Obiettivo 3 (Salute e benessere); nell'Obiettivo 9 (Industria, innovazione e infrastrutture), nell'Obiettivo 10 (Riduzione delle disuguaglianze) e nell'Obiettivo 11 (Città e comunità sostenibili);

ricordato inoltre che:

la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 25 riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale;

con il sostegno del Programma Europeo DAPHNE III, è stata elaborata nel 2010 la Carta Europea dei diritti e delle responsabilità degli anziani bisognosi di assistenza e di cure a lungo termine;

il Consiglio d'Europa, sulla base del lavoro condotto dal Comitato esecutivo per i diritti umani (CDDH) e di numerosi atti approvati dall'Assemblea parlamentare, ha adottato la Raccomandazione CM/Rec(2014)2 per promuovere i diritti delle persone anziane in dignità e indipendenza;

in particolare la Commissione Affari Sociali, Salute, Sviluppo sostenibile dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha appro-

vato nel 2017 il Rapporto «*Human rights of older persons and their comprehensive care*»;

sottolineato che:

il Parlamento italiano ha dato vita nel 2020 all'intergruppo «Longevità. Prospettive socio-economiche» che vede la partecipazione di senatori e deputati, nonché di esperti e rappresentanti del mondo delle associazioni;

la Commissione straordinaria per la tutela e promozione dei diritti umani del Senato ha dedicato parte dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani vigenti in Italia alla situazione delle residenze sanitarie assistenziali e alla condizione delle persone anziane;

impegna il Governo:

I. ad adottare politiche in favore delle persone anziane con approccio innovativo, fondate sul rafforzamento del loro patrimonio relazionale quale principale veicolo di tutela e di rispetto della dignità;

II. a favorire, in concerto con gli enti locali, l'attivazione di servizi di prossimità che permettano alle persone anziane di continuare a vivere nelle loro abitazioni, valorizzando il mondo dell'associazionismo e favorendo l'assistenza domiciliare come forma prioritaria di vicinanza della società;

III. a promuovere in forma capillare sul territorio, d'intesa con gli enti locali, centri diurni per l'assistenza agli anziani, al contempo attivando servizi di accompagnamento costanti ed efficienti con l'ausilio delle espressioni di maggiore esperienza del volontariato;

IV. ad adottare misure di incentivazione del *co-housing* attraverso agevolazioni riguardanti la ristrutturazione interna degli immobili finalizzati a razionalizzare gli spazi in funzione della coabitazione di persone anziane;

V. a incentivare per le persone con familiari in età avanzata forme di lavoro a distanza che consentano di conciliare prestazione professionale e lavoro di cura e assistenza;

VI. ad adottare misure fiscali di vantaggio rispetto alle figure professionali che assistono in casa, spesso in coabitazione, le persone anziane;

VII. a rafforzare, d'intesa con le Regioni, il monitoraggio costante delle RSA in relazione alle condizioni delle infrastrutture e alla qualità dei servizi forniti, potenziando i meccanismi di vigilanza per garantire l'implementazione degli standard previsti;

VIII. a favorire la formazione del personale attivo in tali strutture che consenta la migliore opera di assistenza sul piano professionale e in termini di empatia e dignità della persona anziana;

IX. a promuovere nelle residenze sanitarie assistenziali condizioni tali da garantire frequenza e intensità delle visite di familiari, agevolando, al contempo, l'acquisizione in forma diffusa da parte degli ospiti di supporti tecnologici per consentire maggiori contatti con l'esterno;

X. a realizzare una ricognizione delle iniziative pubbliche e private con denominazione diversa come «case di riposo», «case alloggio» o altro, e – ove riscontrati – reprimere abusi e maltrattamenti ai danni degli ospiti;

XI. a rendere disponibili e consultabili i dati sulle residenze socio-sanitarie e socioassistenziali aggregati su scala nazionale e disaggregati per genere e settore (pubblico, privato) in modo da poter svolgere analisi scientifiche a livello nazionale complessive dei bisogni e delle risposte offerte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Giovedì 21 aprile 2022

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Carlo PIASTRA

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 21/2022: Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

S. 2564 Governo

(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Davide GARIGLIO (*PD*), *relatore*, rileva anzitutto come il decreto-legge n. 21 del 2022 che la Commissione è chiamata ad esaminare appaia prevalentemente riconducibile alle competenze esclusive statali in materia di sicurezza e tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettere *d*) ed *e*) della Costituzione); con riferimento a singole disposizioni assumono poi rilievo la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera *s*) e le competenze concorrenti in materia di istruzione, tutela della salute, protezione civile e produzione e distribuzione dell'energia (articolo 117, terzo comma).

In particolare, ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ricondotto alla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» gli «strumenti di politica economica che attengono all'intero Paese» (sentenza n. 14 del 2004); con riferimento alla competenza in materia di «produzione e distribuzione dell'energia» la medesima giurisprudenza legittima l'attribuzione di poteri amministrativi ad organi statali

in quanto ritenuti gli unici idonei a compiere la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia (sentenza n. 383 del 2005).

Ciò premesso, a fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento comunque prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

– il comma 2 dell'articolo 10 prevede il parere del presidente della regione Puglia ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico chiamato a individuare processi di decarbonizzazione del ciclo produttivo nello stabilimento siderurgico di Taranto;

– il comma 3 dell'articolo 31 prevede l'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome ai fini del riparto tra le regioni e le province autonome.

Al riguardo segnala l'esigenza di valutare anche l'inserimento di ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

In particolare:

Segnala poi che sul provvedimento sono stati auditi dalle Commissioni competenti in sede referente l'ANCI e la Conferenza delle regioni e delle province autonome. Tra le altre cose, l'ANCI ha rilevato l'opportunità di destinare risorse aggiuntive per compensare l'aumento dei costi energetici dei comuni; di attivare fondi straordinari per i costi di presa in carico dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina e per il rafforzamento dei servizi sociali dei comuni; di chiarire le modalità operative per l'accesso ai fondi per la compensazione per l'aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione. La Conferenza delle regioni e delle province autonome ha invece tra le altre cose proposto l'istituzione di una cabina di regia a livello nazionale per l'aggiornamento del piano energetico.

Illustra più nel dettaglio il contenuto del provvedimento.

Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; si compone di 39 articoli suddivisi in 142 commi.

L'articolo 1 (commi 1 e 2) dispone la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti dal 22 marzo al 21 aprile 2022, secondo gli importi esposti di seguito:

– per la benzina, la misura dell'accisa passa da 728,40 a 478,40 euro per 1.000 litri;

– per il gasolio usato come carburante, l'accisa si riduce da 617,40 a 367,40 euro per 1.000 litri.

Il comma 3 sospende alcune agevolazioni in materia di accisa sui carburanti, per il medesimo periodo, disposte a legislazione vigente in ragione di specifici utilizzi.

Il comma 4 sospende, in relazione al primo bimestre del 2022, il meccanismo di riduzione delle accise previsto dalla legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) in conseguenza del maggior gettito IVA legato all'aumento del prezzo del greggio. I commi 5 e 6 introducono, sem-

pre per il periodo 22 marzo – 21 aprile 2022, adempimenti specifici a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti nonché dei titolari dei depositi fiscali per garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa ridotte. Il comma 7, per prevenire il rischio di manovre speculative, prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi e dell'AGCM. Il comma 8 prevede che, per il periodo successivo a quello di applicazione delle aliquote previste dal comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, sia riattivato il sistema di rideterminazione delle aliquote con decreto ministeriale, di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007, che può essere emanato con cadenza diversa da quella trimestrale attualmente prevista.

L'articolo 2 stabilisce che le aziende private possano assegnare, a titolo gratuito, ai propri lavoratori dipendenti dei buoni carburante che non concorrono alla formazione del reddito.

L'articolo 3 prevede il riconoscimento alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento rispetto al medesimo trimestre del 2019.

L'articolo 4 riconosce un credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (già agevolate con il decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, cd. Energia) a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas medesimo per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.

La disposizione prevede, altresì, che tale credito d'imposta sia cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie sono tenute a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti.

L'articolo 5 incrementa i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuti dal decreto-legge n. 17 del 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore). Per le energivore, viene incrementata dal 20 al 25 per cento la quota delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, oggetto del contributo straordinario. Per le gasivore viene incrementata dal 15 al 20 per cento la quota della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, oggetto del contributo straordinario.

L'articolo 6, comma 1, estende la platea dei beneficiari dei *bonus* sociali per l'energia elettrica ed il gas, elevando, per il periodo 1 aprile – 31 dicembre 2022, da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate ai *bonus* in questione. Il comma 2 quantifica gli oneri derivanti dalla misura in esame in 102,8 milioni per il 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 38.

L'articolo 7, commi da 1 a 4 rafforza le attribuzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi. Il comma 1, interviene sul potere del Garante di convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. Il comma integra la previsione, prevedendo che il Garante possa richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Il mancato riscontro, entro 10 giorni dalla richiesta comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro fino ad un massimo di euro 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel caso siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri. Per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, e di supporto al Garante, il comma 2 prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un'apposita Unità di missione cui è preposto un dirigente di livello generale e assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero anche in deroga, dispone il comma 3, ai limiti percentuali previsti dal Testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 19, comma 6). Il comma 4 assegna all'Unità di missione un contingente di 8 unità di personale non dirigenziale, con possibilità di utilizzo del comando. Il comma 5 implementa gli obblighi informativi previsti in capo ai titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano, ai fini della sicurezza del sistema. Tali soggetti devono trasmettere, la prima volta entro 15 giorni dalla data di entrata del decreto, al Ministero della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) i contratti stessi ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti, nonché le modifiche degli stessi (sempre entro 15 giorni). Il comma 6 incrementa la pianta organica di ARERA di 25 unità, al fine di ottemperare ai maggiori compiti ad essa assegnati, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici.

L'articolo 8 consente alle imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche (comma 1). Il comma 2 prevede che SACE S.p.A. rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia,

entro un limite massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del decreto-legge n. 23 del 2020 (legge n. 40 del 2020), al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del comma 1.

L'articolo 9 del decreto in esame stabilisce che i crediti d'imposta derivanti dai contributi alle imprese energivore per il primo e secondo trimestre 2022, stabiliti dagli articoli 15 del decreto-legge n. del 2022 e dall'articolo 4 del decreto-legge n. 17 del 2022, e dal contributo alle imprese gasivore per il primo trimestre 2022, stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge n. 17 del 2022: sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2022; sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione.

L'articolo 10 autorizza SACE S.p.A. a rilasciare, fino al 31 dicembre 2022, garanzie per un impegno complessivo massimo entro i 5 miliardi di euro, in favore di banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ad alto consumo energetico, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia è rilasciata nei limiti delle risorse disponibili autorizzate per la «Garanzia Italia SACE» di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020 (legge n. 40 del 2020), in conformità alla disciplina sugli aiuti di Stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione UE. Il comma 2 modifica l'articolo 3, comma 1, decimo periodo del decreto-legge n. 1 del 2015, il quale dispone che le risorse derivanti dai fondi confiscati alla famiglia Riva e acquisite dalla gestione commissariale di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria – a titolo di prezzo di sottoscrizione di apposito prestito obbligazionario – siano destinate, per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi *in house* dello Stato. Restano comunque impregiudicate le intese già sottoscritte fra il gestore e l'organo commissariale di ILVA S.p.A. alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

L'articolo 11 prevede la possibilità di riconoscimento, nel 2022, anche in deroga ai limiti di durata vigenti, di periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale o, con riferimento ad alcuni datori di lavoro, di

periodi di assegno di integrazione salariale. Tali deroghe sono ammesse entro determinati limiti di settimane e nel rispetto di limiti massimi di spesa. Il comma 2 esclude in favore di alcuni datori di lavoro, con riferimento al periodo 22 marzo 2022-31 maggio 2022, l'applicazione delle contribuzioni aggiuntive previste dalle norme generali, a carico dei datori di lavoro, per i periodi di fruizione di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale o di assegni di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS. Il comma 3 provvede alla quantificazione e alla copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2.

L'articolo 12 riconosce entro determinati limiti di spesa l'esonero contributivo previsto dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2021 e nel 2022, di lavoratori di qualsiasi età provenienti da imprese in crisi, anche ai casi in cui tali assunzioni riguardino lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle medesime imprese. Qualora le assunzioni per cui viene riconosciuto il suddetto esonero riguardino soggetti percettori dell'indennità di disoccupazione NASpI, il beneficio in esame non è cumulabile con quello previsto in via generale dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato di tali soggetti.

L'articolo 13 rifinanzia per il 2022 i contributi c.d. marebonus e ferrobonus, con risorse aggiuntive rispettivamente pari a 19,5 e a 19 milioni di euro.

L'articolo 14 reca alcune modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 2005 relativo alle disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore. L'intervento in questione è volto a far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi del carburante che ha colpito la categoria degli autotrasportatori attraverso l'inserimento, nella relativa contrattualistica, di una clausola di adeguamento del corrispettivo per il servizio di autotrasporto qualora si verificassero degli aumenti significativi del prezzo del carburante.

L'articolo 15 incrementa l'importo delle provvidenze finanziarie, già previste a legislazione vigente, per il settore dell'autotrasporto.

L'articolo 16 esonera le imprese dell'autotrasporto dal dovere di contribuire al funzionamento dell'Autorità per la regolazione dei trasporti per l'esercizio finanziario 2022.

L'articolo 17 istituisce un fondo di 500 milioni di euro per il 2022 da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto.

L'articolo 18 introduce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022. Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse mo-

dalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

L'articolo 19 stabilisce che le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni, al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese medesime.

L'articolo 20 è volto ad incrementare di 35 milioni di euro, per l'anno 2022, il Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle imprese (*rectius* filiere) agricole della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 21 introduce disposizioni volte a favorire l'utilizzo di sottoprodotti vegetali e di scarti di lavorazione delle filiere agroalimentari come fertilizzanti al fine di sopperire la mancanza di prodotti fertilizzanti chimici a seguito, in particolare, del conflitto russo-ucraino.

L'articolo 22 concede un contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese turistico ricettive, pari al 50 per cento dell'importo dell'Imposta municipale propria – IMU versato a titolo di seconda rata per l'anno 2021, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel secondo trimestre 2021, di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

L'articolo 23 interviene con alcune disposizioni volte a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici.

Gli articoli da 24 a 28 (Titolo IV, Capo I) del decreto in esame recano modifiche alla disciplina dei poteri speciali del governo esercitabili dal Governo (cosiddetti *golden power*) per salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale.

L'articolo 24 prevede la ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale. In primo luogo, viene precisata la portata generale del potere di veto, specificando che lo stesso può essere esercitato con riferimento a tutte le delibere, atti od operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi. Viene inoltre ridefinita la disciplina degli obblighi di notifica che assistono l'esercizio dei poteri speciali prevedendo, tra l'altro, l'esplicita partecipazione della società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto al procedimento finalizzato all'esercizio dei relativi poteri di opposizione o imposizione di specifiche condizioni.

Tale ridefinizione viene effettuata anche dall'articolo 25 con riferimento agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati con D.P.C.M n. 179 del 2020. L'articolo 25 include, inoltre, nell'ambito di applicazione del potere di veto su delibere, atti e operazioni, quelli che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi indivi-

duati ai sensi dal D.P.C.M. n. 179 del 2020, limitatamente ai settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, anche a favore di un soggetto appartenente all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia. Il medesimo articolo prevede, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali del Governo, l'obbligo di notifica per gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea ivi compresi quelli residenti in Italia, nei settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto. La norma stabilizza, perimetrandone l'ambito di applicazione settoriale, quelle previste dal regime temporaneo adottato con il decreto-legge n. 23 del 2020 in risposta alla crisi pandemica e, pertanto, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 25 in esame, le relative disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2023, ossia il giorno successivo al termine del predetto regime temporaneo. Viene inoltre stabilito un obbligo di notifica, che stabilizza, il regime temporaneo adottato con il decreto-legge n. 23 del 2020 in risposta alla crisi pandemica, relativo gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi dei commi 1 e 1-ter, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15, 20, 25 e 50 per cento del capitale.

L'articolo 26 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria finalizzata all'eventuale esercizio dei poteri speciali, prevedendo in particolare la «prenotifica», che consenta una valutazione preliminare delle operazioni.

L'articolo 27 prevede misure di potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all'attività connessa all'esercizio dei poteri speciali, in particolare mediante l'istituzione di un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali.

L'articolo 28 prevede la ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia di quinta generazione (5G) e *cloud*. Il nuovo comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012 conferma il riconoscimento dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G quali attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale,

ai fini dell'esercizio dei poteri speciali. Ai medesimi fini si consente inoltre di identificare ulteriori servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia *cloud*, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 2 modifica l'oggetto dell'obbligo di notifica funzionale all'esercizio dei poteri speciali, che fa riferimento al piano annuale degli acquisti da parte delle imprese invece che al singolo contratto. Il comma 3 definisce la procedura di approvazione del piano. Il comma 4 esplicita i criteri e gli elementi di valutazione in base ai quali sono esercitati i poteri speciali in relazione ai piani annuali trasmessi. I commi da 5 a 9 stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile alla violazione di obblighi imposti ai sensi dei precedenti commi e le ulteriori misure per garantire la piena attuazione della relativa disciplina.

L'articolo 29 reca disposizioni concernenti la diversificazione delle dotazioni informatiche delle pubbliche amministrazioni, al fine di prevenire i rischi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici. La norma fa riferimento ai rischi derivanti dalla possibilità della mancata fornitura dei necessari strumenti ed aggiornamenti da parte di aziende produttrici legate alla Federazione Russa, a seguito della crisi in Ucraina. Sono quindi dettate disposizioni per la semplificazione delle procedure di acquisto di un ulteriore prodotto o servizio tecnologico di sicurezza informatica. Inoltre, l'articolo novella la disciplina inerente alle determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di crisi di natura cibernetica. Reca, infine, una disposizione concernente la durata dei contratti a tempo determinato per l'assunzione di unità di personale specializzato da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

L'articolo 30 demanda a un decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, l'individuazione delle materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 2. I rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 2 (comma 1). Il comma 2 prevede l'obbligo di notifica per le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1. A carico di tali imprese è infatti posto l'obbligo di notificare, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione. Il comma 3, salvo che il fatto costituisca reato, assoggetta chiunque non osservi l'obbligo di notifica a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola

operazione. In base al comma 4, il regime configurato dall'articolo in esame è destinato a operare fino al 31 luglio 2022. Il comma 5 prevede infine la clausola d'invarianza finanziaria.

L'articolo 31 detta alcune disposizioni per potenziare le misure di assistenza ed accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in Ucraina, a seguito dell'attivazione del meccanismo europeo di protezione temporanea. Tali misure, che si aggiungono a quelle già adottate a seguito della deliberazione dello stato in emergenza prevedono: l'attivazione di una modalità di assistenza diffusa affidata a Comuni e associazioni del terzo settore per garantire l'accoglienza fino a 15.000 persone (comma 1, lettera *a*)); la concessione per un massimo di 60.000 persone di un contributo per il sostentamento di coloro che hanno già provveduto ad autonoma sistemazione per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso in Italia (comma 1, lettera *b*)); un contributo alle regioni per le spese di assistenza sanitaria per complessivi 100.000 posti (comma 1, lettera *c*)). Le attività così autorizzate possono svolgersi entro il termine del 31 dicembre 2022 e nel limite complessivo di 348 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui si prevede contestualmente un corrispondente incremento nell'anno 2022. È inoltre disposto un incremento di circa 7,5 milioni di euro per l'anno 2022 delle risorse iscritte nel bilancio statale al fine di incrementare la capacità delle strutture di prima accoglienza.

L'articolo 32 abbrevia a cinque settimane la durata del corso di formazione per l'accesso ai ruoli di capo squadra (e conseguentemente, di capo reparto) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 33 protrae a tutto il 2022 l'impiego – che le norme previgenti avrebbero consentito non oltre la fine di marzo 2022 – sia di lavoratori interinali impiegati presso le Commissioni preposte al vaglio delle domande di protezione internazionale o altre forme di protezione, sia dei contratti a termine utilizzati dal Ministero dell'interno per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari (onde destinare tale personale al vaglio di istanze presentate dalle persone sfollate dall'Ucraina). Ed autorizza, a tali fini, la modifica dei contratti in essere, anche in deroga alle disposizioni del Codice degli appalti che definiscono la procedura di modifica dei contratti durante la loro efficacia e circoscrivono i casi di modifica senza una nuova procedura di affidamento.

L'articolo 34 introduce la possibilità, dal 22 marzo 2022, data di entrata in vigore del decreto, e fino al 4 marzo 2023, in deroga alla normativa vigente, dell'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022.

L'articolo 35, comma 1, lettera *a*), consente al MAECI (quale Autorità competente, responsabile dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 221 del 2017), di avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, per le valutazioni di competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle esportazioni di prodotti a duplice uso e di altri prodotti oggetto di misure restrittive unionali, di un contingente mas-

simo di 10 esperti anche estranei alla pubblica amministrazione di comprovata qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di euro 500.000 annui a decorrere dal 2022, con contratti di lavoro autonomo e nel rispetto della disciplina contenuta nell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La lettera *b*) stabilisce che i procedimenti autorizzativi relativi alle operazioni commerciali effettuate sui prodotti a duplice uso si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005). La piattaforma garantisce la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati, nonché la continuità operativa del sistema, cui si accede esclusivamente su base personale, mediante idonei meccanismi di autenticazione. Inoltre, con avviso da pubblicare nella GU il MAECI comunica la data a partire di avvio dell'operatività della piattaforma ed eventuali sospensioni, anche parziali, del suo funzionamento. La lettera *c*) disciplina le modalità di effettuazione delle visite ispettive alle quali sono sottoposte le operazioni aventi per oggetto prodotti a duplice uso. Il comma 2 dispone in relazione ai relativi oneri.

L'articolo 36 dispone – nel limite di spesa indicato – una proroga ulteriore, rispetto a quella prevista dalla legge di bilancio 2022, per gli incarichi temporanei di personale docente e ATA (c.d. «organico COVID») già prorogati fino al 31 marzo 2022, fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali, nelle quali il termine è prorogato fino al 30 giugno 2022 e non oltre tale data. Il comma 2 incrementa, per l'anno 2022, entro il limite di spesa di 30 milioni di euro, il «Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022», istituito dall'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 73/2021.

L'articolo 37 istituisce, per l'anno 2022, un contributo straordinario a carico di soggetti operanti nel settore energetico, nella misura del 10 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto «extraprofitto»). Sono esclusi i soggetti che conseguono un incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10 per cento.

L'articolo 38, oltre a incrementare il fondo perequativo istituito dal decreto-legge n. 137 del 2020, reca la quantificazione degli oneri derivanti dal decreto in esame e indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria.

L'articolo 39 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e con osservazioni (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

C. 3533 Governo

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Emanuela ROSSINI (*MISTO-MIN.LING.*), *relatrice*, ricorda preliminarmente che il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie «ordinamento civile», «norme generali sull'istruzione» e «profilassi internazionale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l) n) e q)*, della Costituzione; rilevano inoltre le materie «istruzione», «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in proposito, ricordo anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto dell'epidemia in corso.

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 10-*bis*. Tale disposizione prevede che il Ministro della salute con propria ordinanza «di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome» aggiorni linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.

Al riguardo, segnala l'opportunità di approfondire la formulazione della disposizione. Infatti, in primo luogo, potrebbe risultare opportuno specificare meglio i casi in cui sarà richiesta l'intesa, facendo ad esempio riferimento agli aspetti di competenza degli enti territoriali; in secondo luogo occorrerebbe valutare se non prevedere che le ordinanze siano adottate previa intesa in sede di Conferenza unificata anziché d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome; come già segnalato dalla Commissione questioni regionali in precedenti occasioni, infatti, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, pur richiamata anche in altre leggi, costituisce un organo di coordinamento degli esecutivi regionali privo di apposita disciplina legislativa.

Ciò premesso, espone più nel dettaglio il contenuto del provvedimento.

L'articolo 1 dispone che possano essere adottate ordinanze di protezione civile, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022, al fine di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico già emanate durante lo stato

di emergenza (il cui termine è scaduto il 31 marzo 2022), con ordinanze di protezione civile. Tali ordinanze possono contenere misure derogatorie negli ambiti indicati, fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea; sono adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate alle Camere.

L'articolo 2 prevede, in primo luogo, la costituzione di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia; la struttura è operante fino al 31 dicembre 2022 in sostituzione del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale.

L'articolo 3 modifica, a far data dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2022, la disciplina vigente in materia di ordinanze del Ministro della salute in materia di ingressi sul territorio nazionale. Viene quindi disciplinato il conferimento al Ministro della salute di uno specifico potere di ordinanza con riferimento all'adozione ed aggiornamento di linee guida e protocolli connessi all'emergenza COVID-19, da adottarsi, come si è visto, di concerto con i ministri o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, ed all'introduzione di limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché all'imposizione di misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

L'articolo 4 reca la nuova disciplina relativa all'obbligo di isolamento in caso di positività al virus SARS-CoV-2 e all'obbligo di autosorveglianza in caso di contatto stretto con soggetti positivi al medesimo virus; la nuova disciplina è posta a regime, con decorrenza dal 1° aprile 2022, in sostituzione di quella operante fino al 31 marzo 2022. In particolare, la nuova disciplina estende il regime di autosorveglianza a tutti i casi di contatto stretto; di conseguenza, non sono oggetto di proroga le norme sul regime di quarantena precauzionale e sulle misure con effetto equivalente a queste ultime.

L'articolo 5 introduce il nuovo articolo 10-*quater* nel decreto-legge n. 52 del 2021 e in tal modo estende al 30 aprile 2022 l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto già previsto dalla legislazione vigente; conferma, inoltre, l'obbligo di indossare tali dispositivi per gli spettacoli aperti al pubblico, al chiuso o all'aperto, in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso o all'aperto. Il comma 2 del citato articolo 10-*quater* prevede un periodo transitorio fino al 30 aprile 2022 durante il quale in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli precedentemente indicati al comma 1 (mezzi di trasporto, spettacoli al chiuso o all'aperto, sale da ballo, eventi e competizioni sportive), con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (non necessariamente FFP2).

L'articolo 6, comma 1, estende fino al 31 dicembre 2022 le misure vigenti che regolano le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali sanitarie e socio sanitarie, consentendole solo agli ospiti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 (alternativamente: vaccinazione/guarigione/essere negativi a un test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o a un test molecolare nelle ultime 72 ore). Il comma 2 novella il decreto-legge n. 52 del 2021: con riferimento al periodo 1° aprile 2022-30 aprile 2022, si stabilisce, a seconda della singola fattispecie di ambito, servizio o attività, la proroga dell'obbligo del possesso di un certificato verde COVID-19 di base valido, o il passaggio dalla condizione del certificato rafforzato a quella relativa al certificato di base ovvero la cessazione della medesima condizione alla data del 31 marzo 2022. Restano ferme, ai fini in oggetto, le esenzioni dalle condizioni in esame per i soggetti di età inferiore a dodici anni e per quelli che presentino una controindicazione clinica (oggetto di certificazione) alla vaccinazione contro il COVID-19. Il comma 3 differisce dal 31 marzo 2022 al 30 aprile 2022 il termine finale di applicazione dell'obbligo di possesso e di esibizione del cd. «green pass base» per l'accesso alle strutture scolastiche, educative e formative. Il comma 4 differisce dal 31 marzo 2022 al 30 aprile 2022 il termine finale di applicazione dell'obbligo di possesso e di esibizione del cd. «green pass base» per l'accesso alle strutture della formazione superiore. Il comma 5 elimina l'obbligo di esibizione del c.d. super green pass (certificazione da guarigione o vaccino) sui mezzi di trasporto, consentendo il solo *green pass* c.d. «base» fino al 30 aprile 2022. I commi da 6 a 8 operano, con decorrenza dal 25 marzo 2022, la revisione di un complesso di norme transitorie che richiedono il possesso e l'esibizione (su richiesta) di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, agli uffici giudiziari, nonché ai luoghi di esercizio delle funzioni dei soggetti titolari di cariche pubbliche elettive o di cariche istituzionali di vertice. In base alle novelle: l'obbligo in esame, per i soggetti di età inferiore a cinquant'anni ovvero (a prescindere dall'età e con riferimento ai luoghi di esercizio delle relative funzioni) per i soggetti titolari di cariche pubbliche elettive o di cariche istituzionali di vertice, viene prorogato dal 31 marzo 2022 al 30 aprile 2022 e resta fermo che la condizione viene soddisfatta con il possesso e l'esibizione (su richiesta) di un certificato verde COVID-19 cosiddetto di base; per i soggetti di età pari o superiore a cinquant'anni, l'omologa condizione, relativa all'accesso ai luoghi di lavoro e agli uffici giudiziari, già posta per i medesimi soggetti con riferimento al certificato verde COVID-19 cosiddetto rafforzato, cessa il 24 marzo 2022, anziché il 15 giugno 2022, e per il periodo 25 marzo 2022-30 aprile 2022 viene esteso ai medesimi l'obbligo suddetto relativo al certificato di base.

L'articolo 7 proroga al 31 dicembre 2022 le disposizioni vigenti che regolamentano l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio assistenziali, socio sanitarie e *hospice*, nonché ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 8 recano alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale. Le novelle differiscono il termine finale di applicazione dell'obbligo dal 15 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 e recano una norma procedurale sulla sospensione dell'obbligo per i casi di infezione dal virus SARS-CoV-2 e di successiva guarigione. Il comma 4 dell'articolo 8 reca alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori. Le novelle di cui al comma 4 confermano, per le categorie interessate dalle stesse novelle, il termine finale del 15 giugno 2022 per l'applicazione dell'obbligo in esame. Esse tuttavia sopprimono, per il caso di inadempimento, con riferimento alle medesime categorie e ad eccezione parziale del personale docente nel settore scolastico, il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa.

L'articolo 9 modifica, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, la disciplina relativa allo svolgimento delle attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), in presenza di casi di positività all'infezione da Covid-19 fra gli alunni. Inoltre, proroga fino alla medesima conclusione l'applicazione di alcune misure di sicurezza. Il comma 3 estende anche all'anno scolastico 2021/2022 la previsione in base alla quale la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza, produce gli stessi effetti di quella normalmente prevista dal d.lgs. 62/2017, per le scuole del primo ciclo, e dallo stesso decreto legislativo n. 62 del 2017, nonché dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, per la scuola secondaria di secondo grado.

L'articolo 10, comma 1, proroga al 31 dicembre 2022 i termini previsti dalle disposizioni elencate nell'allegato A. Il comma 2 proroga al 30 giugno 2022 i termini previsti dalle disposizioni elencate nell'allegato B. Le disposizioni contenute nei due allegati sono attuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il comma 3, con riferimento alle istituzioni universitarie, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, dispone la proroga fino al 30 aprile 2022 di alcune misure per prevenire il contagio da COVID-19. Il comma 4 posticipa di tre mesi la scadenza del termine di applicazione di procedure semplificate per concorsi e per corsi di formazione in atto, per Forze armate, Forze di polizia, Vigili del fuoco, nonché per le amministrazioni penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna. Il comma 5 estende fino al 31 dicembre 2022 l'operatività delle aree sanitarie temporanee già attivate dalle Regioni e dalle Province autonome per la gestione dell'emergenza COVID-19.

L'articolo 11 interviene con finalità di coordinamento sull'articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021, che contiene la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni delle misure introdotte per contenere il contagio.

L'articolo 12 conferma l'operatività delle USCA (Unità speciale di continuità assistenziale) fino al 30 giugno 2022. Ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione, il comma 3 riconosce l'attività lavorativa prestata dai medici specializzandi – in seguito al conferimento di incarichi di lavoro autonomo e individuale – anche al di fuori del periodo emergenziale (precedentemente «esclusivamente durante lo stato di emergenza»).

L'articolo 13 detta disposizioni dirette a garantire, anche dopo la fine dello stato di emergenza, fissata al 31 marzo 2022, lo svolgimento della sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-COV-2, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute.

L'articolo 14 stabilisce l'abrogazione, a decorrere dal 1° aprile 2022, di un complesso di norme del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Tali abrogazioni sono stabilite anche in relazione a varie nuove norme, poste dal presente decreto con la medesima decorrenza dal 1° aprile 2022, o in relazione alla cessazione al 31 marzo 2022 sia dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 sia della vigenza del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

L'articolo 15 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*).

Il deputato Roberto PELLA (*FI*) concorda con la proposta di parere appena illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle ore 8,40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

ALLEGATO 1

**DL 21/2022: Misure urgenti per contrastare gli effetti economici
e umanitari della crisi ucraina
(S. 2564 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2564 di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina e rilevato che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle competenze esclusive statali in materia di sicurezza e tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettere *d*) ed *e*) della Costituzione); con riferimento a singole disposizioni assumono poi rilievo la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera *s*) della Costituzione), le competenze concorrenti in materia di istruzione, tutela della salute, protezione civile e produzione e distribuzione dell'energia (articolo 117, terzo comma della Costituzione) e la competenza residuale regionale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma della Costituzione);

a fronte di questo concorso di competenze il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, il comma 2 dell'articolo 10 prevede il parere del presidente della regione Puglia ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico chiamato a individuare processi di decarbonizzazione del ciclo produttivo nello stabilimento siderurgico di Taranto; la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 31 prevede poi l'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome ai fini del riparto tra le regioni e le province autonome del contributo per l'accesso da parte dei profughi provenienti dall'Ucraina alle prestazioni del servizio sanitario nazionale; con riferimento a tale ultima disposizione si valuti però l'opportunità di prevedere piuttosto la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, in quanto, come già segnalato in precedenti occasioni dalla Commissione, la Conferenza delle regioni e delle province autonome costituisce allo stato solo l'organismo di coordinamento degli esecutivi regionali, privo di apposita disciplina legislativa;

al comma 2 dell'articolo 21 si potrebbe poi valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole

chiamato a disciplinare l'uso del digestato equiparato in agricoltura; in particolare, si potrebbe valutare la previsione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del concorso, nella disposizione, della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, che appare prevalente, e della competenza residuale regionale in materia di agricoltura;

sul provvedimento sono stati auditi dalle Commissioni competenti in sede referente l'ANCI e la Conferenza delle regioni e delle province autonome; tra le altre cose, l'ANCI ha rilevato l'opportunità di destinare risorse aggiuntive per compensare l'aumento dei costi energetici dei comuni; di attivare fondi straordinari per i costi di presa in carico dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina e per il rafforzamento dei servizi sociali dei comuni; di chiarire le modalità operative per l'accesso ai fondi per la compensazione per l'aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione; la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha invece, tra le altre cose, proposto l'istituzione di una cabina di regia a livello nazionale per l'aggiornamento del piano energetico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provvedano le Commissioni di merito a tenere nella massima considerazione le proposte di modifica e integrazione del testo pervenute dai soggetti rappresentativi delle autonomie territoriali;

e con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

a) prevedere, all'articolo 21, comma 2, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali, ad esempio, il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto del Ministro delle politiche agricole;

b) prevedere, all'articolo 31, comma 1, lettera *c)*, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni anziché in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome.

ALLEGATO 2

**DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza
(C. 3533 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3533 di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie «ordinamento civile», «norme generali sull'istruzione» e «profilassi internazionale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l*), *n*) e *q*), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «istruzione», «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in proposito, si ricorda anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto dell'epidemia in corso;

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 10-*bis*; tale disposizione prevede che il Ministro della salute con propria ordinanza «di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome» aggiorni linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione della disposizione; in primo luogo, potrebbe risultare opportuno specificare meglio i casi in cui sarà richiesta l'intesa, facendo ad esempio riferimento agli aspetti di competenza degli enti territoriali; in secondo luogo occorrerebbe valutare se non prevedere che le ordinanze siano adottate previa intesa in sede di Conferenza unificata anziché d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome; come già segnalato dalla Commissione questioni regionali in precedenti occasioni, infatti, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, pur richiamata anche in altre leggi, costituisce

un organo di coordinamento degli esecutivi regionali privo di apposita disciplina legislativa;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire l'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 10-*bis*, comma 1, lettera *a*), ad esempio prendendo in considerazione l'ipotesi di sostituire le parole: « o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome» con le seguenti: «e, per gli aspetti di competenza degli enti territoriali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 21 aprile 2022

Plenaria

42ª Seduta

Presidenza del Presidente
NANNICINI

Intervengono i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Fabio Migliorini (FP CGIL), Marco Di Caro (UIL PA), Luca Malcotti (UGL TERZIARIO), Andrea Ladogana e Pierluigi Sernaglia (CISL FP).

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sulla *web TV* della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni: audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 14 aprile 2021.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali Fabio Migliorini (*FP CGIL*), Marco Di Caro (*UIL PA*), Luca Malcotti (*UGL TERZIARIO*), Andrea Ladogana e Pierluigi Seraglia (*CISL FP*).

Il dottor LADOGANA ringrazia la Commissione e fa presente che le organizzazioni sindacali dei dipendenti delle Casse private intendono fornire un contributo di riflessione rispetto alle esigenze di riforma e cambiamento che, per forza di cose, anche e soprattutto nel mondo della previdenza dovranno essere pensate e realizzate per rispondere alle sfide imposte dai cambiamenti globali. Ritiene che l'assetto delineato negli anni novanta per gli enti previdenziali privati sia soggetto a molteplici fattori di rischio per la sostenibilità delle singole realtà previdenziali che si basano ognuna su una sola categoria professionale. Pensa che la vicenda dell'INPGI abbia suggerito la necessità di istituire strumenti di condivisione dei rischi in grado di andare oltre la risoluzione della singola crisi e che il sistema delle Casse previdenziali potrebbe affrontare nel prossimo futuro altre situazioni come quella che coinvolge i giornalisti e, per evitare la pericolosa concentrazione del rischio connesso ad ogni singola realtà professionale, propone di realizzare un polo della previdenza delle professioni, flessibilmente immune alle dinamiche specificatamente corporativistiche e capace di ammortizzare le oscillazioni e le evoluzioni del mercato del lavoro delle professioni, raccordando le diverse realtà non già sul piano ordinistico bensì esclusivamente previdenziale, in modo tale da ripartire i rischi tipici di tutti i sistemi pensionistici gestiti con la tecnica finanziaria della ripartizione e così prevenire le contrazioni di una singola platea contributiva e risolvere i problemi di sostenibilità di ciascuna Cassa previdenziale. Ritiene che il sistema delle Casse debba ripartire dal libero professionista, ridefinendo i confini dei servizi ad esso destinati, e che ogni Cassa, adottando modelli di organizzazione del lavoro basati sul raggiungimento di risultati a fronte di determinati obiettivi strategici, dovrebbe trasformarsi in un soggetto in grado di fornire un'assistenza focalizzata sulla capacità lavorativa dei liberi professionisti, che vada dal sostegno economico fino all'assistenza strategica lungo l'intero arco professionale. Pensa che i rapporti di lavoro abbiano subito gli effetti della dicotomia tra esercizio di una funzione pubblica e natura privatistica delle Casse. Fa presente che il sistema di relazioni industriali dovrebbe permettere lo sviluppo di una nuova generazione di lavoratori e di amministratori, superando la logica di contrapposizione che è emersa in alcune circostanze rispetto alle quali cita, come caso emblematico, quello della controversia fra la Cassa di previdenza dei geometri e le relative rappresentanze sindacali. Sottolinea, tuttavia, che gran parte delle Casse previdenziali che risultano più solide e finanziariamente sostenibili sono caratterizzate da corrette relazioni industriali. Ritiene che la disomogeneità con cui si attivano le relazioni industriali sia effetto, da una parte, della modifica statutaria dell'Adepp per cui la potestà di sottoscrizione del CCNL è stata trasferita dall'associazione ai singoli Presidenti e, dall'altra, della mancanza di personalità giuridica dell'Adepp stessa. Fa

presente che il CCNL è scaduto a dicembre del 2021 ed è in attesa di rinnovo, sottolineando l'importanza di garantire un processo di omogeneizzazione delle condizioni contrattuali. Ritiene che vada affermata la definitiva consapevolezza dello svolgimento, sia da parte degli enti sia da parte dei dipendenti, di funzioni aventi caratteristiche pubbliche, perché costituzionalmente protette, che conduca ad un maggior coinvolgimento, con relativa assunzione di responsabilità, delle rappresentanze dei lavoratori nella *governance* e nelle scelte organizzative del *management*. Ritiene che la valorizzazione del capitale umano debba essere attuata accrescendo l'omogeneità e ricostruendo connessioni collettive, ponendo in essere tutte quelle misure dirette alla valorizzazione dei meriti contestualmente al contenimento dei bisogni. Cita il caso dello *smart working* come settore nel quale si registra una disomogeneità eccessiva delle condizioni. Rappresenta che la struttura della retribuzione dovrebbe andare incontro ad un processo di semplificazione e di più elevata aderenza alle professionalità acquisite, in una logica di massima trasparenza, valorizzando le professionalità, il senso di responsabilità e il grado di elevata autotomia. Ribadisce la necessità di creare meccanismi di circolarità e mutualità del settore, auspicando che il regolatore, sulla scorta dell'esperienza INPGI, preveda regole di condivisione del rischio tra gli enti, perché siano raggruppati beni, attrezzature, personale, obiettivi, allo scopo di massimizzare il vantaggio o ridurre al minimo il rischio per gli iscritti.

Il senatore PUGLIA (*M5S*), ricordando l'importanza di soluzioni che consentano al sistema delle Casse di definire un modello di solidarietà mutualistica fra i vari enti, sottolinea la necessità di costruire con attenzione gli strumenti per mettere in comune i rischi. Chiede una riflessione sulla proposta di creare nei singoli bilanci dei fondi di garanzia in grado di realizzare questi interventi di sostegno di singole situazioni di crisi. Chiede se esistono politiche specifiche per la formazione dei professionisti che possano essere esemplari, evidenziando quelle messe in atto dalla Cassa dei consulenti del lavoro. Chiede un approfondimento sulle proposte relative alla partecipazione dei lavoratori alla gestione degli enti. Chiede una riflessione, anche successiva e per iscritto, sulla mancata adozione del Regolamento investimenti e sulle modifiche che le organizzazioni sindacali riterrebbero opportune al quadro normativo degli enti privati, incluso il sistema di vigilanza.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) chiede una riflessione da parte degli auditi rispetto a una iniziativa che la Commissione sta promuovendo nell'ambito dei lavori sul disegno di legge sulla concorrenza ed il mercato, tesa a prendere in esame la necessità di introdurre un sistema di monitoraggio e di valutazione che consentano lo svolgimento di controlli sugli impieghi e sui relativi esiti, secondo le previsioni dell'articolo 21 del decreto legge n. 4 del 2022, che dovrebbe applicarsi anche alle attività di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992, in materia di prestazioni di sanità integrativa. Ritiene che sia ineludibile, a distanza di oltre

dieci anni dalla sua messa a regime, fare una valutazione utile a verificare se gli sgravi fiscali concessi non siano stati per valore superiori a quanto effettivamente reso da chi offre tali prestazioni. Rappresenta che esaminando molte delle proposte integrative si palesa la sovrapposibilità delle prestazioni offerte rispetto a quanto previsto dai livelli essenziali di assistenza (LEA). Ritiene che mancando dati economici e di attività in forma oggettiva in forza di analisi tecniche ben dettagliate e verificate da flussi di controllo, non sia dato sapere se i benefici fiscali riconosciuti per le cosiddette assistenze integrative siano giustificati dal valore che generano per il bene comune e nell'interesse della salute dei sottoscrittori in integrazione e completamento del servizio sanitario nazionale. Auspica che le organizzazioni sindacali affianchino la Commissione per condividere questo processo di accompagnamento alla grande sfida per una sanità del futuro in chiave universalistica autenticamente sostenibile.

Il PRESIDENTE chiede un approfondimento in primo luogo sulla citata disomogeneità organizzativa, attinente soprattutto al rapporto tra enti gestori e lavoratrici e lavoratori degli enti stessi, e in seconda battuta sulla disomogeneità ordinamentale che impatta sulla erogazione delle prestazioni per iscritte e iscritti, anche per comprendere quali soluzioni riguardano la necessità di una riforma legislativa e quali un ripensamento degli assetti a legislazione immutata. Chiede se un rafforzamento della rappresentanza datoriale è l'unica leva per migliorare la contrattazione o se vi sono altre leve. Chiede una valutazione sul personale degli enti gestori e sulle eventuali criticità da superare.

Il dottor LADOGANA sottolinea che risponderà ad alcune domande e integrerà alcune riflessioni per iscritto, in particolare con riferimento alle suggestioni relative al sistema sanitario. Ritiene che la consistenza dell'Addepp dovrebbe essere rafforzata, sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista della sua capacità di essere elemento di contenimento della disomogeneità del sistema. Ritiene che il sistema di vigilanza dovrebbe essere reso più efficiente, semplice ed efficace, nel rispetto dell'autonomia degli enti. Sottolinea come l'elemento dei crediti contributivi rappresenti un fattore particolarmente critico del sistema, che rende più ardua la valutazione della sostenibilità degli enti. Evidenzia che la ricerca di soluzioni è ravvisabile all'interno del sistema ma manca una capacità di attuare queste soluzioni a trecentosessanta gradi da parte di tutti gli enti. Ritiene che il modello basato su enti specializzati per categorie professionali debba essere assistito da una spinta all'omogeneizzazione gestionale e ordinamentale per funzionare. Ritiene che confondere l'autonomia gestionale degli enti con un'autonomia individuale del singolo amministratore sia un errore. Ritiene che, in sintesi, le direttrici di una possibile riforma siano controllo, trasparenza e aumento dei servizi offerti.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Giovedì 21 aprile 2022

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 8,40 alle ore 8,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Giovedì 21 aprile 2022

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i parlamentari possono partecipare all'odierna audizione in videoconferenza. Segnala tuttavia che, qualora si dovesse passare nel corso della seduta a trattare argomenti che richiedono un regime di segretezza, sarà necessario disattivare il collegamento in videoconferenza per tutto il tempo in cui si svolgerà la seduta segreta.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione di Demetrio Martino, già Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, sul tema dell'Ilva di Taranto

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione, in videoconferenza, di Demetrio Martino, già Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto.

Rileva che l'audizione rientra nell'ambito dell'approfondimento che la Commissione sta svolgendo sul tema dell'Ilva di Taranto.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora l'audito dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa l'audito che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Demetrio MARTINO, già *Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giovanni VIANELLO (*Misto*), Alberto ZOLEZZI (*M5S*) e Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Demetrio MARTINO, già *Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia l'intervenuto per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Giovedì 21 aprile 2022

Plenaria

87^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
RONZULLI

Interviene, in relazione all'Affare assegnato n. 1122, il ministro dell'istruzione professor Patrizio Bianchi.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web* TV Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell'istruzione in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 1122 sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto

La PRESIDENTE ricorda che prosegue con la seduta di oggi il ciclo di audizioni in merito all'affare assegnato n. 1122 concernente le inizia-

tive da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto. Ringrazia il Ministro Bianchi per la disponibilità ad intervenire in presenza ai lavori della Commissione.

Il MINISTRO riferisce sulle tematiche oggetto dell'affare.

La PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito invitando i commissari a contenere la durata degli interventi, così da consentire a tutti coloro che lo ritengono di prendere la parola.

Intervengono per porre quesiti i deputati LATTANZIO (*PD*) e Maria SPENA (*FI*), le senatrici Vanna IORI (*PD*), Paola BINETTI (*FIBP-UDC*) e Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (*FdI*). L'onorevole Federica ZANELLA (*Lega*), in considerazione del tempo limitato a disposizione, si riserva di far pervenire per iscritto le proprie domande.

Il MINISTRO fornisce quindi elementi di risposta ai quesiti posti.

La PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il ministro Bianchi, dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che con riguardo alla indagine conoscitiva sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19, accedendo ad una richiesta del capogruppo del Partito democratico in Commissione, si è ritenuto di richiedere al Ministro del lavoro, Andrea Orlando, un contributo scritto sulle tematiche oggetto della indagine. Il contenuto di tale documento sarà recepito nel documento conclusivo, la cui votazione sarà quindi rinviata alla prossima settimana.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

La PRESIDENTE comunica che la Commissione tornerà a riunirsi nella giornata odierna alle ore 18, ovvero al termine dei lavori delle Assemblee per il seguito delle audizioni sull'affare assegnato n. 1122 concernente le iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto. In particolare saranno ascoltati i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), della Croce

Rossa Italiana e della Comunità di Sant'Egidio che dovevano essere auditi già nel corso della seduta prevista per ieri, ma successivamente sconvocata.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

88ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SIANI

Intervengono, in relazione all'Affare assegnato n. 1122, la dottoressa Chiara Cardoletti rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) Italia, Santa Sede e San Marino; la dottoressa Francesca Basile, responsabile dell'Unità operativa migrazioni della Croce Rossa Italiana e la dottoressa Federica Bellassai, responsabile del servizio di ripristino dei contatti familiari dell'Unità operativa migrazioni della Croce Rossa Italiana; la dottoressa Evelina Martelli, membro del coordinamento delle attività per i minori in Italia e nel mondo della Comunità di Sant'Egidio e responsabile delle attività di studio e ricerca sui diritti dei bambini.

La seduta inizia alle ore 18,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web* TV Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizioni di rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), della Croce Rossa Italiana e della Comunità di Sant'Egidio, in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 1122 sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto

Il PRESIDENTE ricorda che prosegue, dopo l'audizione del Ministro dell'istruzione svolta stamane, il ciclo di audizioni in merito all'affare assegnato n. 1122 concernente le iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto. Ringrazia le audite per la partecipazione ai lavori della Commissione.

Riferiscono sulle tematiche oggetto dell'affare le dottoresse Chiara CARDOLETTI, Francesca BASILE, Federica BELLASSAI ed Evelina MARTELLI.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito, invitando i commissari a contenere la durata degli interventi, così da consentire a tutti coloro che lo ritengano di prendere la parola.

Intervengono per porre quesiti la senatrice Paola BINETTI (*FIBP-UDC*), i deputati Maria SPENA (*FI*), LATTANZIO (*PD*) e il presidente SIANI (*PD*).

Non essendovi ulteriori domande o richieste di intervento il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione e dà la parola alle audite per le repliche.

Forniscono elementi di riposta ai quesiti posti le dottoresse Chiara CARDOLETTI, Francesca BASILE ed Evelina MARTELLI.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato le audite, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 19,45.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Giovedì 21 aprile 2022

Plenaria

211^a Seduta

Presidenza del Presidente

URSO

La seduta inizia alle ore 10,40.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo della difesa comune europea e della cooperazione tra i Servizi di Intelligence: audizione del Direttore dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR), ammiraglio Matteo Bisceglia

Il Comitato procede all'audizione dell'ammiraglio Matteo BISCEGLIA, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE e i deputati DIENI (*M5S*), Maurizio CATTOI (*M5S*) e Raffaele VOLPI (*Leg*).

L'ammiraglio BISCEGLIA ha quindi svolto l'intervento di replica.

Seguito dell'esame ai sensi dell'art. 35, comma 2, della Legge 124/2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sulle conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina nell'ambito della sicurezza energetica

Il Comitato procede al seguito dell'esame ai sensi dell'art. 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sulle conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina nell'ambito della sicurezza energetica.

Il PRESIDENTE comunica che i relatori recepiranno le istanze e le osservazioni fin qui emerse, presentando un testo aggiornato della proposta di Relazione che verrà esaminato e approvato nelle prossime sedute.

Intervengono quindi il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) e i deputati DIENI (*M5S*) e Raffaele VOLPI (*Lega*).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Giovedì 21 aprile 2022

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Mino TARICCO

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Mino TARICCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Ricorda che, trattandosi di seduta dedicata all'attività conoscitiva, ai componenti della Commissione è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 4 novembre 2020. In proposito, ricorda altresì che è necessario che i componenti che intendono partecipare ai lavori secondo la predetta modalità, risultino visibili alla presidenza, soprattutto nel momento in cui svolgono il loro eventuale intervento, che deve ovviamente essere udibile.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa

Audizione di rappresentanti della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica (DGMCTCNT) e della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società (DGVESCGC) del Ministero per lo sviluppo economico

(Svolgimento e conclusione)

Mino TARICCO, *presidente*, introduce l'audizione.

Massimo GRECO, *in rappresentanza della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica (DGMTCNT) del Ministero per lo sviluppo economico*, e Patrizia SCANDALIATO, *in rappresentanza della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società (DGVESCGC) del Ministero per lo sviluppo economico* svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni il presidente Mino TARICCO e il deputato Umberto BURATTI (*PD*), cui replicano Massimo GRECO e Patrizia SCANDALIATO.

Mino TARICCO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare
che accolgono minori**

Giovedì 21 aprile 2022

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 8,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Laura CAVANDOLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione, in videoconferenza, dell'avvocato Rita Ronchi
(Svolgimento e conclusione)

Laura CAVANDOLI, *presidente*, introduce l'audizione, ricordando che l'avvocato Ronchi è esperta di diritto della famiglia e dei minori e ha seguito alcuni importanti casi di sottrazione internazionale di minore e di collocamenti di minori in comunità. Invita, quindi, l'avvocato Ronchi, a svolgere la sua relazione.

Rita RONCHI, *avvocato*, illustra alcune problematiche di tipo generale relative all'azione dei Servizi sociali territoriali nei procedimenti che portano alla collocazione dei minori fuori famiglia e si sofferma in particolare su due vicende, una relativa alla sottrazione di un minore ad opera della madre e una relativa alla collocazione di una minore presso comunità sulla base di una palesemente errata valutazione di inadeguatezza genitoriale.

Intervengono per porre quesiti le deputate Stefania ASCARI (*M5S*), Veronica GIANNONE (*FI*) e Laura CAVANDOLI, *presidente* alle quali risponde Rita RONCHI, *avvocato*.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, dopo aver comunicato che gli ulteriori quesiti che i parlamentari faranno pervenire alla segreteria della Commissione saranno trasmessi all'audita e riceveranno risposta in forma scritta, ringrazia l'avvocato Ronchi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 9,30 alle ore 9,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico

Giovedì 21 aprile 2022

Plenaria

14ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

È presente, in videoconferenza, il dottor Antonio De Donno, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi.

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MARINO (IV-PSI) avverte che della seduta verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

AUDIZIONE DEL DOTTOR ANTONIO DE DONNO, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI BRINDISI

Il PRESIDENTE introduce il dottor Antonio De Donno, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi nonché Presidente del Comitato scientifico dell'*Osservatorio Giochi, legalità e patologie* dell'Eurispes.

Il dottor DE DONNO svolge una relazione, in videoconferenza, sul tema del contrasto al gioco illegale con particolare riguardo all'attività investigativa svolta in prima persona nel recente passato.

Intervengono per porre alcuni quesiti i senatori ENDRIZZI (M5S), CANDIANI (L-SP-PSd'Az) ed il PRESIDENTE.

Il dottor DE DONNO fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il dottor De Donno per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,40.

